Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — **Roma — Sabato 22 Marzo** — **Numero 68**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: R. decreto *n. 71 che autorizza la riduzione della tariffa eccezionale n. 1008 a piccola velocità, per le spedizioni a vagone completo dei recipienti di legno nuovi vuoti per il trasporto di vini ed altri liquidi* — **R. decreto** *n. 72 contenente il Regolamento relativo ad alcune operazioni di credito agrario* — **R. decreto** *n. 73 per modificazioni alla tariffa pel trasporto delle piriti* — **RR. decreti** *nn. 74 e 75 riflettenti modificazioni da apportarsi, rispettivamente, al ruolo organico del personale dell'Istituto di belle arti in Napoli e allo Statuto della R. Scuola navale superiore di Genova* — **RR. decreti** *nn. LIII e LIV (Parte supplementare) coi quali vengono respinti ricorsi del Sindaco di Palma Montechiaro e del R. Commissario straordinario per il Comune di Napoli* — **R. decreto** *n. LV (Parte supplementare) relativo all'aggregazione del Comune di Nurri (Cagliari) all'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Mandas* — **R. decreto** *n. LVI (Parte supplementare) che intitola al nome di « T. Maccio Plauto » il R. Ginnasio di Terni* — **R. decreto** *n. LII (Parte supplementare) circa approvazione di Statuto organico per Monte di pietà* — **Ministero dell'Interno** - Ispettorato Generale della Sanità Pubblica: *Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 8, dal 17 al 23 febbraio* — **Ministero del Tesoro:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifica d'intestazione* — Direzione Generale del Tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno *e* **Camera dei deputati:** *Sedute del 21 marzo* — **Diario Estero** — **Concorso al premio Hoffman** — **Notizie varie** — *Telegrammi dell'* Agenzia Stefani — *Bollettino meteorico* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **71** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 44 (capoversi 1 e 2) dei Capitolati per l'esercizio delle strade ferrate componenti le Reti del Mediterraneo e dell'Adriatico;

Visto l'articolo 6 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), con cui vennero approvati i Capitolati stessi;

Vista la tariffa eccezionale locale n. 1008 a piccola velocità, per le spedizioni a vagone completo dei recipienti di legno nuovi vuoti comunemente destinati per il trasporto del vino e di altri liquidi, concordata con le Società esercenti le Reti predette ed approvata con decreto Ministeriale n. 8274-*B* del 6 novembre 1901;

Sentito il Consiglio delle tariffe;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, pei Lavori Pubblici e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° maggio 1902 ed in via di esperimento per un periodo non minore di un anno, le Società concessionarie dell'esercizio per le strade ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico, applicheranno la suaccennata tariffa eccezionale locale n. 1008 con esse concordata, ridotta in ogni sua parte del venti per cento, rimanendo con ciò i prezzi della tariffa stessa, per l'applicazione ai trasporti nei riguardi del pubblico e ferme le condizioni cui la medesima è soggetta, stabiliti nel modo qui appresso riportato:

PREZZI	Peso minimo per ogni vagone — Tonnellate	ZONE DI PERCORRENZA										Diritto fisso per tonnellata — Lire
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
		Per 200 km. o pagando so per tale perco.	Da 201 a 300 km.	Da 301 a 400 km.	Da 401 a 500 km.	Da 501 a 600 km.	Da 601 a 700 km.	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km.	
Per tonnellata e per chilometro . L.	2	0,0659	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0370	0,0330	0,0330	0,0288	0,0288	0,412
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti . . »		13,18	16,89	20,60	24,31	28,02	31,72	35,02	38,32	41,20	—	

Art. 2.

Nella sistemazione dei conti da farsi, fra il Governo e le due Società, con le norme tracciate nei capoversi 3 e 4 dell'articolo 44 del Capitolato d'esercizio, approvato con la legge n. 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885, i prodotti che si otterranno con l'applicazione della tariffa così ridotta, reintegrati con l'accredito alle Società delle minori somme incassate in conseguenza degli ordinati ribassi, saranno imputati, per gli effetti della ripartizione di cui agli articoli 22 e 25 rispettivamente del contratto di esercizio delle Reti Mediterranea ed Adriatica, ai prodotti ordinarî ripartibili fra Stato e Società.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
G. Giusso.
Di Broglio.
G. Baccelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 72 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge sul credito agrario del 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª);

Veduto l'articolo 12 delle disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia, contenute nell'allegato *T* alla legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro dell'8 agosto 1895, n. 486;

Veduto il titolo VIII del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

Veduta la legge del 7 luglio 1901, n. 334, che autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Napoli ad esercitare il credito agrario nelle provincie del mezzogiorno d'Italia e nell'isola di Sardegna;

Veduto lo schema di Regolamento per l'esecuzione della citata legge 7 luglio 1901, proposto dalla Direzione Generale del Banco di Napoli a' sensi dell'articolo 6 della legge stessa;

Udita la Commissione consultiva per il credito agrario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per il Tesoro e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 334, composto di quarantuno articoli, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
Di Broglio.
G. Baccelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

REGOLAMENTO per l'applicazione della legge 7 luglio 1901, n. 334, sui provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario.

Operazioni della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, Istituti intermedî.

Art. 1.

Gli impieghi in operazioni di credito agrario, autorizzati per la

Cassa di risparmio del Banco di Napoli dalla legge 7 luglio 1901, possono essere fatti nell'uno o nell'altro dei due modi seguenti:

a) accettazione allo sconto di cambiali emesse da agricoltori e cedute dagli Istituti specificati nell'articolo 2;

b) accettazione allo sconto di cambiali emesse direttamente dagli Istituti, indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2, sia per procurarsi i mezzi di procedere ad acquisti, in base alle commissioni dei soci, di cose utili alla conduzione agraria, sia per fare anticipazioni agli stessi soci in caso di vendite collettive dei loro prodotti agrari.

Art. 2.

Tali impieghi possono essere fatti dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli a mezzo delle sue filiali di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Cagliari, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari e Teramo, con gli Istituti seguenti nella zona d'azione di una delle dette filiali:

a) Consorzi agrari legalmente costituiti, con preferenza per quelli che hanno assunto la forma cooperativa;

b) Comizi agrari i quali esercitino le funzioni di Consorzi;

c) Casse agrarie o rurali, sia istituite da enti morali, sia da Società di private persone, nella forma cooperativa a responsabilità illimitata;

d) Casse di prestanze agrarie;

e) Banche popolari, Casse agrarie o rurali a responsabilità limitata, Società di credito agrario legalmente costituite e Casse di risparmio che facciano operazioni di credito agrario, a forma della legge 7 luglio 1901, n. 334, e del presente Regolamento, in armonia colle disposizioni del titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e del relativo Regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1888, n. 5166 (serie 3ª), articoli 1, 2 e 4.

Operazioni degl'Istituti intermedî e norme relative

Art. 3.

Le istituzioni di cui all'articolo precedente, per ottenere il risconto del proprio portafoglio agricolo dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, debbono concedere prestiti, sia in natura, sia in denaro, per uno o più dei seguenti scopi:

1.° per le operazioni che godono del privilegio stabilito dagli articoli 1958, n. 5, e 1960 Codice civile, dall'articolo 7 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e dall'articolo 5 della legge 7 luglio 1901, n. 334, e cioè:

a) per la raccolta;

b) per la coltivazione;

c) per le sementi;

d) per i concimi;

e) per le materie anticrittogamiche;

2.° per le operazioni che godono del privilegio a mente degli articoli 1 e 11 della citata legge 23 gennaio 1887, e cioè: per dotare i fondi di scorte vive o morte di macchine ed attrezzi rurali, di arnesi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quant'altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

Per i prestiti in natura, le condizioni ed i prezzi debbono essere da ciascun Istituto mantenuti eguali per tutti, e le qualità dei generi debbono essere controllate e garentite per genuinità e per titolo.

Art. 4.

Nella concessione dei fidi sarà data la preferenza a quelle istituzioni che abbiano carattere e fini esclusivamente agrari; che facciano prevalentemente prestiti in natura, segnatamente per gli scopi di cui al n. 1° dell'articolo precedente, e in strumenti utili alla coltura; che, concedendo prestiti anche ai non soci, facciano partecipare anche questi ai benefizi dell'azienda, affinchè, con gli accreditamenti di tali benefizi, divengano in seguito di tempo soci effettivi essi pure; e che si propongano una o più delle seguenti altre operazioni e funzioni:

a) acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirle ai soci ed agli agricoltori in genere, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

b) vendere per conto proprio o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori locali, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

c) fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

d) partecipare con altre Società, o con privati, al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona in cui si opera;

e) fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere l'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gl'interessi agricoli locali, con cattedre ambulanti, scuole pratiche e speciali d'agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti, ecc.

Art. 5.

I prestiti agrari che si fanno dalle istituzioni di cui all'articolo 1, per poter essere ceduti alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli debbono risultare concessi esclusivamente a favore delle seguenti persone:

1.° proprietari di terreni coltivati che conducano direttamente i propri fondi;

2.° enfiteuti;

3.° mezzaiuoli o coloni parziari;

4.° affittuari di fondi rustici, che non abbiano subaffittato.

I fondi, a vantaggio dei quali è chiesto il prestito, debbono esser posti nel perimetro della zona o del territorio in cui svolge la propria azione l'Istituto richiesto della sovvenzione.

Art. 6.

Per ottenere un prestito occorre farne espressa domanda, nella quale deve indicarsi:

il nome, cognome, paternità e domicilio eletto del richiedente;

la sua qualità, e cioè se proprietario, enfiteuta, mezzaiuolo o colono parziario, o affittuario;

la specie, la quantità e la qualità dei generi, o l'ammontare in contanti del prestito desiderato;

l'uso o destinazione del prestito;

il tempo della restituzione;

la descrizione sommaria dei fondi pei quali occorre il prestito, e che il richiedente ha in proprietà, in enfiteusi, in colonia od in affitto;

il nome, cognome, paternità, condizione e domicilio del garante, quando sia richiesto.

Art. 7.

Quando il prestito debba essere rivolto ad uno degli scopi indicati nel n. 2 dell'articolo 3, e si voglia costituire il privilegio relativo, nella domanda saranno specificatamente dichiarate: le cose su cui vuolsi costituire il privilegio, descrivendole, indicandone il valore venale e distinguendo la parte padronale dalla colonica; i fabbricati nei quali si trovano le cose su cui si offre il privilegio; il fondo da cui provengono, od a cui servono le cose stesse; se esse appartengono in tutto od in parte al richiedente; se esistono sopra di esse cessioni, pegni o sequestri.

Ove ne venga fatta richiesta dall'Istituto sovventore, alla domanda dovrà pure unirsi dichiarazione di un perito rurale, di fiducia dello stesso sovventore, attestante l'esistenza ed il valore venale dei frutti, delle derrate, delle scorte vive o morte, o degli altri oggetti sui quali il privilegio dovrà costituirsi.

Il perito, nel caso sopra detto, deve pure certificare la quantità approssimativa dei generi e del denaro necessario allo scopo per cui il prestito vien domandato.

La qualità di perito regolarmente autorizzato e la di lui firma, devono essere certificate dal Sindaco del luogo mercè apposito « *visto* » sulla dichiarazione.

Dove non esiste un perito, si potrà ricorrere all'opera di periti di Comuni limitrofi, o a dichiarazione scritta di persone meritevoli di fiducia, nominate dall'Istituto sovventore.

Art. 8.

Nel caso indicato nel 1° capoverso dell'articolo precedente, se il prestito è chiesto da un proprietario, questi, nell'avanzare la domanda, deve esibire le quietanze al corrente delle imposte prediali e dei canoni e pesi relativi al fondo, e quando la provenienza del fondo sia ereditaria, nel triennio dall'apertura della successione la quietanza della tassa relativa.

Trattandosi di enfiteuta, oltre alla dimostrazione di cui al capoverso precedente, deve giustificare di essere al corrente col pagamento del canone.

L'Istituto sovventore, quando ritenesse insufficienti le informazioni possedute, o quelle che potrà assumere, ha facoltà di esigere dal proprietario o dall'enfiteuta richiedente il prestito, una sommaria dimostrazione del dominio e possesso del fondo e la libertà ipotecaria del medesimo, ovvero l'adesione dei creditori iscritti anteriormente, con la rinuncia all'immobilizzazione dei frutti.

Se, finalmente, il prestito è chiesto da un mezzaiuolo, da un colono parziario, o da un affittuario, essi debbono dimostrare di essere i coltivatori del fondo e di non avere pendenze verso il proprietario. In opposto occorre l'intervento del proprietario che volontariamente ed espressamente cede a favore del mutuante il proprio turno nell'ordine dei privilegi, in modo che il medesimo possa con preferenza essere soddisfatto.

Il mezzaiuolo, il colono o l'affittuario, debbono inoltre dimostrare che il proprietario trovasi in corrente col pagamento delle imposte.

Art. 9.

Agli effetti del privilegio, di cui al predetto n. 2°, dell'articolo 3, il mezzadro e il colono parziario debbono eziandio dichiarare se hanno fornito il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo e per quale valore; il capitale dell'invernata e gl'istrumenti necessari alla coltivazione, a norma dell'articolo 1655 del Codice civile, e se sono, oppur no, di loro proprietà

Art. 10.

Gl'Istituti intermedi debbono inscrivere le domande di prestito in apposito registro, a misura che vengono presentate.

Le deliberazioni ch'essi prenderanno debbono essere motivate e trascritte in apposito libro di verbali, e la contabilità ed i registri per tali operazioni dovranno essere tenuti a parte, in modo da rendere agevole e chiaro ogni possibile controllo.

Art. 11.

Saranno preferite le dimande per prestiti in natura, a forma dell'articolo 4, avanzate dai soci, o in cui questi siano proposti come garanti, ed in generale le domande per fidi minori e che offrano maggiori garanzie.

Art. 12.

È ammesso il crocesegno degli analfabeti per gli atti, nei limiti e con le formalità prescritte dall'articolo 16 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), soltanto se trattisi della persona del mutuatario.

Il mutuante può esigere che la firma del debitore principale e quella dell'avallante, quando vi concorra, apposte alle cambiali, siano autenticate da pubblico notaio.

Art. 13.

Oltre ai documenti ed alle dimostrazioni indicate negli articoli precedenti, dovranno prodursi tutte quelle altre giustificazioni che l'Istituto sovventore potrà stimare necessarie.

L'Istituto sovventore potrà poi chiedere il parere dei titolari delle cattedre ambulanti, dei direttori delle scuole pratiche o speciali di agricoltura, del Comizio agrario, o di altre istituzioni intese al miglioramento dell'agricoltura, sulla convenienza ed utilità del prestito e sulla misura di esso, sia che trattisi di prestito in natura, sia di prestito in danaro.

Art. 14.

Deliberata l'ammissione del prestito, si addiverrà alla stipulazione dell'atto costitutivo di privilegio ai sensi e nei modi e forme prescritti dal titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e dal relativo Regolamento, approvato con R. decreto 8 gennaio 1888, n. 5166 (serie 3ª), articoli 1, 2 e 4.

Art. 15.

Il detto atto deve inoltre contenere:

1.° l'impegno d'applicare le materie, o di erogare le somme prese in prestito, esclusivamente per lo scopo agricolo indicato nella domanda;

2.° l'esatta e chiara determinazione di tale scopo, con espressa facoltà al mutuante, ed ai terzi possessori, per girata delle cambiali emesse in corrispondenza del prestito, di verificare e sindacare in qualsiasi tempo l'esecuzione dell'impegno assunto;

3.° la cessione a favore dell'Istituto sovventore delle somme eventualmente dovute, in caso d'infortuni, dagli assicuratori delle cose costituite in privilegio;

4.° gli obblighi del garante, avallante delle cambiali;

5.° il divieto al mutuatario di raccogliere i frutti pendenti, senza darne preventivo avviso al mutuante, mercè lettera o cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, quando i detti frutti, costituiti in privilegio, venissero a maturità prima della scadenza del contratto;

6.° il diritto nel mutuante di esigere, se non crede diversamente, che alla raccolta dei frutti, di cui al numero precedente, assista un proprio delegato, e che i frutti stessi vengano depositati in appositi magazzini, a rischio e pericolo del debitore, sino alla loro vendita, o sino al rimborso del credito. e di prendere tutti quei provvedimenti che valgano ad assicurarlo del mantenimento del privilegio, o dell'immediato rimborso del credito;

7.° l'obbligo di avvisare l'Istituto sovventore dell'eventuale surrogazione del bestiame acquistato con altro bestiame equivalente durante il periodo del prestito;

8.° il patto della risoluzione del contratto con l'immediata restituzione della somma presa in prestito:

a) qualora risultasse che alle somme mutuate o ad altre materie somministrate, non fu data la destinazione convenuta;

b) qualora il debitore non esibisse, a qualsiasi richiesta del mutuante o dei terzi possessori delle cambiali, le successive ricevute di imposte, canoni, censi, premî d'assicurazione od estagli pagati;

c) per qualsiasi altro caso d'inadempienza degli obblighi assunti.

Art. 16.

Stipulato il contratto, si procederà alla sua registrazione ed alla immediata iscrizione del privilegio, a forma dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

In corrispondenza delle somme effettivamente anticipate, o del valore delle materie somministrate, saranno contemporaneamente emesse, a favore dell'Istituto sovventore, una o più cambiali, secondo il convenuto, accettate dal mutuatario e avallate, quando ne sia il caso, del fideiussore prescelto.

Nelle cambiali dovrà sempre farsi cenno del riferimento alla data certa del contratto.

La scadenza primitiva delle cambiali o di quelle posteriori, in caso di rinnovazioni, non dovrà eccedere il limite fissato alla durata del contratto.

Art. 17.

Quando il prestito venga concesso ad un proprietario, o ad un enfiteuta coltivatore, essi, prima del ritiro delle materie, o delle somme prestate, debbono esibire i certificati negativi delle trascrizioni ipotecarie e delle inscrizioni agrarie, di data posteriore a quella del contratto, e fino al giorno della presa inscrizione a favore dell'Istituto sovventore.

Art. 18.

I prestiti agrari, che sono autorizzati a fare gl'Istituti di cui

all'articolo 2, per poter essere ceduti alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, debbono risultare concessi entro determinati limiti.

Per ciascun prestito, il limite massimo della somma non potrà superare le lire 1000, e la durata non potrà essere maggiore di un anno.

È fatta eccezione per i prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso o di macchine, per i quali i detti limiti sono estesi: per i primi, fino a lire duemila, per la durata di due anni; e per i secondi, fino a lire tremila, per la durata di tre anni.

Art. 19.

I prestiti debbono essere regolati in modo che le sovvenzioni fatte per una determinata coltura, siano restituibili all'epoca del relativo raccolto.

Gl'Istituti sovventori, a loro prudenza e secondo i casi, possono contrattualmente stabilire un breve termine posteriore, allo scopo d'impedire che il prezzo di vendita del prodotto subisca rinvilio sul mercato.

Però l'intera durata del prestito non dovrà mai eccedere l'anno di tempo, di cui all'articolo precedente, dopo del quale il prestito stesso dovrà essere interamente liquidato.

Art. 20.

La misura del fido, da assegnarsi a ciascun agricoltore per i prestiti occorrenti per uno o più degli scopi indicati al n. 1° dell'articolo 3, deve essere in ragione dell'effettivo fabbisogno per la raccolta, la semina, la coltivazione, la concimazione, o per le materie anticrittogamiche.

Art. 21.

Al mutuatario deve essere lasciata la facoltà di ritirare in una sol volta tutte le materie, o la somma corrispondente al fido assegnatogli, o a varie riprese, secondo che il bisogno e la natura del prestito richiedono; ed egualmente di versare, prima della scadenza del contratto e delle cambiali rilasciate, le somme che avesse disponibili, purchè non inferiori al decimo del debito originario.

In tali casi deve essergli aperto un conto corrente ad interesse reciproco, la cui ragione sarà pari a quella fissata dal mutuante pei prestiti agrari.

L'apertura del conto corrente dovrà risultare dall'atto scritto, di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 22.

Sui prestiti agrari, gl'Istituti preleveranno anticipatamente, per tutta la durata del prestito, un interesse in ragione d'anno, pari a quello che sarà fissato dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, aumentato di una quota non superiore all'uno e mezzo per cento (1 $^1/_2$ %) a titolo di maggiore interesse o provvigione, a beneficio del mutuante; ma in nessun caso l'onere complessivo potrà essere superiore al cinque per cento (5 %).

Art. 23.

È vietato agl'Istituti, che esercitano il credito agrario, in conformità della legge e del presente Regolamento, di fare operazioni di prestiti coi membri della propria Amministrazione, o coi propri impiegati, e così pure di accettare l'avallo dei medesimi, o di persone che già abbiano un proprio mutuo in corso.

Il divieto non è esteso ai membri dei Consigli d'amministrazione delle Associazioni a responsabilità illimitata, i quali possono contrarre prestiti ed obbligarsi anche verso l'Associazione cui appartengono, osservati i limiti di cui agli articoli 18 e 20.

Non possono essere concessi prestiti a chi sia stato moroso nei pagamenti di mutui precedenti, o abbia avuto lite col mutuante per inadempienza di patti contrattuali.

Svolgimento delle operazioni agrarie presso la Cassa di risparmio del Banco di Napoli

—

Art. 24.

Per essere ammessi al risconto presso la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, le istituzioni che esercitano il credito agrario, debbono rivolgere apposita domanda di fido al rappresentante la filiale del Banco, nella cui circoscrizione provinciale esse operano.

Le domande debbono essere corredate d'un esemplare dello Statuto e del Regolamento interno, e d'un estratto della situazione, a data corrente, dei conti dell'Istituto che fa la richiesta.

Esse debbono inoltre contenere, per espressa dichiarazione, l'obbligo di sottostare alle disposizioni del presente Regolamento o di comunicare tanto alla filiale del Banco di Napoli, quanto alla Direzione Generale del Banco stesso, i prospetti mensili delle operazioni compiute, con le corrispondenti situazioni, nonchè i rendiconti annuali. Il Banco ha facoltà di esercitare, in qualsivoglia modo e tempo, il più esteso sindacato sulle operazioni agrarie del richiedente.

Art. 25.

Per la concessione del fido, le domande, insieme con i relativi documenti, debbono essere, dai direttori delle filiali del Banco, sottoposte all'esame delle locali Commissioni di sconto, alle quali essi debbono comunicare altresì tutte quelle informazioni che, nel modo più ampio e scrupoloso, avranno in precedenza assunto intorno all'Istituto richiedente.

Art. 26.

Indipendentemente dalla valutazione delle condizioni economiche di ciascun Istituto richiedente, da farsi di volta in volta, la Commissione di sconto formerà un castelletto dei fidi, rivedibile almeno una volta all'anno.

Trattandosi di associazioni di proprietari, a responsabilità illimitata, la Commissione di sconto, stabilita la cifra del valore patrimoniale di ciascun associato, determina il fido collettivo dell'associazione, portandolo a non oltre la metà del totale risultante dall'addizione delle singole valutazioni.

Art. 27.

La Commissione, quando lo reputi necessario, può stabilire che la concessione d'un fido sia subordinata ad una garanzia, o personale, da prestarsi in solido da tutti, o solo da alcuni, a scelta della Commissione stessa, dei consiglieri d'amministrazione dell'Istituto che ha presentato la domanda, od anche da una o più persone estranee all'Amministrazione; ovvero reale, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, da prestarsi dall'Istituto che ha presentato la domanda.

Art. 28.

Le deliberazioni della Commissione di sconto saranno trascritte su apposito libro di verbali, separato e distinto da quelli in uso per le ordinarie operazioni di sconto del Banco di Napoli.

Art. 29.

Per l'ammissione allo sconto delle cambiali agrarie, sorrette da privilegio legale, ai termini del n. 1° dell'articolo 3, è necessario che le medesime siano accompagnate dalla domanda dalla quale risulti la causale del prestito e l'impegno dell'applicazione agraria di esso, e dai documenti prodotti dall'accettante a corredo della domanda.

Quando vi sia l'assicurazione delle cose date in privilegio, dovrà pure unirsi la notifica all'assicuratore della cessione fatta a favore del mutuante delle somme eventualmente dovute per danni, da esso assicuratore.

Quando il prestito risulti chiesto per uno degli scopi di cui al n. 2° dell'articolo 3, e sia stato pattuito privilegio convenzionale, alla domanda si uniscono: il contratto di data certa, i documenti prodotti dall'accettante a corredo della domanda stessa, ed il certificato del conservatore delle ipoteche attestante l'avvenuta inscrizione del privilegio.

I direttori delle filiali e le Commissioni di sconto potranno inoltre chiedere, prima dell'ammissione delle cambiali, qualsiasi altra notizia o documento attinente al prestito.

Art. 30.

Oltre al risconto delle cambiali agrarie, girate da Istituti intermedi, la Cassa di risparmio del Banco può anche scontare cambiali

emesse direttamente da consorzi agrari e da comizi funzionanti da consorzi, per procurarsi i mezzi di procedere agli acquisti delle sostanze e materie agricole commesse ad essi dai soci, o per fare anticipi agli stessi soci pel servizio delle vendite collettive dei loro prodotti agrari trasportati nei magazzini comuni.

Art. 31.

Per tali sconti dev'essere accertato se l'atto costitutivo del consorzio, o del comizio agrario richiedente, consente l'emissione di cambiali dirette, e se ed in quale misura i consorziati possano obbligarsi e siano responsabili per le obbligazioni assunte dal consorzio.

Però la Commissione di sconto per l'ammissione di cambiali dirette, aventi lo scopo indicato nell'articolo precedente, può sempre chiedere la garanzia supplementare, personale o reale, di cui è parola nell'articolo 27.

Art. 32.

Trattandosi di anticipazioni per acquisti, i consorzi o i comizi debbono raccogliere in tempo utile le domande dei soci; vagliarle e, sul prezzo di mercato delle sostanze e materie richieste, stabilire la somma da domandare in prestito alla Cassa di risparmio del Banco, alla quale trasmetteranno, con la cambiale, un elenco delle domande dei soci, con le rispettive quantità e prezzi unitari delle merci da acquistare.

Art. 33.

I fidi che le Commissioni di sconto, sempre che sussistano le garanzie volute, possono concedere pel servizio degli acquisti collettivi, non debbono superare l'ammontare, a valore corrente, delle materie commissionate dai soci, depurato delle somme depositate dagli stessi soci all'atto della commissione.

Le cambiali, emesse in dipendenza di tali fidi, non possono avere una scadenza superiore ai tre mesi e non sono rinnovabili.

Possono alla scadenza essere sostituite dalle cambiali che avranno rilasciate ai consorzi o ai comizi agrari i soci acquirenti.

Art. 34.

Pel servizio delle vendite collettive dei prodotti agrari degli associati, le anticipazioni, sotto forma cambiaria, che può fare la Cassa di risparmio del Banco ai consorzi o comizi agrari funzionanti da consorzi, non debbono superare i 3[5 del valore dei prodotti effettivamente trasportati nei magazzini dei consorzi o dei comizi, o nei magazzini generali.

A garanzia di questa operazione, la Cassa di risparmio del Banco può chiedere, oltre la firma dei rappresentanti il consorzio od il comizio, la costituzione in pegno dei prodotti immagazzinati, la cessione dei titoli di deposito presso i magazzini generali o la cessione dei titoli di debito per acquisti fatti dai terzi.

Art. 35.

Le cambiali scontate pel servizio delle vendite collettive, non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi; possono in seguito decurtarsi, ma dovranno essere totalmente estinte dopo l'anno.

Art. 36.

Prima della scadenza delle cambiali, le filiali del Banco accetteranno versamenti in conto, purchè non inferiori al decimo della somma indicata dalle rispettive cambiali, fatti sia direttamente dagli accettanti, sia dagl'Istituti cedenti per conto degli accettanti, accreditandoli agl'Istituti stessi in speciali conti correnti fruttiferi d'interesse alla ragione stabilita per gli sconti agrari.

Art. 37.

Per l'ammissione allo sconto delle cambiali agrarie, per lo svolgimento delle relative operazioni interne, per la responsabilità del personale chiamato ad adempierle, sono applicate le disposizioni stabilite, per le ordinarie operazioni di sconto del Banco, dal Regolamento generale del Banco stesso, in quanto non siano contrarie al presente Regolamento.

Modi e forme di vigilanza della Cassa di Risparmio del Banco sugli Istituti intermedî

Art. 38.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli esercita, per mezzo delle dipendenze del Banco stesso, la vigilanza sugli Istituti da essa sovvenuti, sia mediante esame degli Statuti e Regolamenti, sia mediante comunicazione da parte di essi dei prospetti mensili delle operazioni compiute, delle situazioni dei conti e dei rendiconti annuali, sia mediante ispezioni.

Essa ha facoltà:

di controllare l'azione economico-finanziaria e l'esatta applicazione, delle leggi, degli Statuti e dei Regolamenti, anche per accertare se nella pratica esplicazione dei loro ordinamenti, gli istituti sovvenuti non si discostino dalle rispettive norme statutarie e regolamentari;

di verificare l'uso fatto del fondo eventualmente assegnato alle operazioni di credito agrario, con speciale riguardo alle anticipazioni dirette da essa concesse ai consorzi agrari, e la sua equa distribuzione, accertando se venne data la preferenza alle domande pei prestiti di cui al n. 1° dell'articolo 2, a quelle in natura, segnatamente in strumenti e materie utili alla coltura, e, in generale, alle domande per prestiti di minore importanza;

di verificare il conto dei profitti e delle perdite e la conseguente assegnazione alla riserva; la integrità e la consistenza dell'investimento della medesima; la giusta applicazione degl'interessi; il prezzo di rivendita dei generi acquistati per conto dei soci, assicurandosi così che nell'elevatezza di esso non venga mascherata una più alta misura d'interesse.

Potrà anche direttamente accertarsi, o invigilare a che le sovvenzioni fatte dagl'Istituti intermedî, abbiano la destinazione agricola convenuta, avvalendosi all'uopo di suoi speciali delegati.

Art. 39.

I risultati delle ispezioni debbono comunicarsi all'Istituto ispezionato.

Riscontrandosi violazione di legge, di Regolamenti o di Statuti, la Direzione Generale del Banco ne darà notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e al Ministero del Tesoro.

Obblighi e responsabilità degli Istituti intermedî

Art. 40.

La cessione alla Cassa di risparmio del Banco delle cambiali agrarie, non esime gl'Istituti cedenti dall'obbligo di vegliare, durante il corso del prestito, a che il mutuatario non diminuisca in alcun modo le garanzie contrattuali; di chiedere allo stesso mutuatario l'esibizione delle successive ricevute di tasse, canoni, censi, premî di assicurazione ed estagli, e di comunicare alla dipendenza del Banco, con la quale sia stata fatta l'operazione, tutte le inadempienze che si possano verificare da parte del debitore, e tutti i fatti o le circostanze che possano modificare la integrità delle garanzie prestate.

Disposizioni temporanee.

Art. 41.

Ferma rimanendo la proporzione stabilita dall'articolo 1 della legge, la somma che la Cassa di risparmio del Banco di Napoli impiegherà gradatamente in operazioni di credito agrario, nel primo biennio di esercizio, non dovrà oltrepassare i sei milioni.

Alla fine di ciascun anno, la Direzione Generale del Banco di Napoli invierà al Ministero del Tesoro ed a quello d'Agricoltura, Industria e Commercio una particolareggiata relazione sui risultati ottenuti e sulle eventuali modifiche da introdurre nel presente Regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
E. DI BROGLIO.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
G. BACCELLI.

Il Numero 73 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 44 dei Capitolati per l'esercizio delle strade ferrate componenti le Reti del Mediterraneo e dell'Adriatico;

Visto l'articolo 6 della legge approvativa dei Capitolati stessi n. 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885;

Viste le tariffe locali n. 222 e n. 115 serie *F* a piccola velocità in vigore sulle Reti ferroviarie sopracitate, pei trasporti, a carro completo, di piriti;

Sentito il Consiglio delle tariffe:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici, per l'Agricoltura, Industria e Commercio e per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 28 febbraio 1902 ed in via di esperimento per un periodo non minore di un anno, le Società concessionarie dell'esercizio per le strade ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico applicheranno alle piriti (minerale di ferro combinato con lo zolfo) in partenza dalle stazioni di Follonica e Gavorrano, aventi un tenore di rame non superiore all'uno per cento, le basi della tariffa locale n. 222 fino a 500 chilometri e quelle della tariffa speciale n. 115 serie *F* per le percorrenze successive, ridotte del 12 per cento fino a 300 chilometri e del 24 per cento per le percorrenze ulteriori, rimanendo con ciò i prezzi delle dette tariffe per l'applicazione ai trasporti, nei riguardi col pubblico, modificati come risulta dalla tariffa in due serie qui appresso riportata:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 1007 P. V.

Spedizioni a vagone completo fino alla portata del vagone richiesto o paganti per la medesima.

Carico e scarico a cura e spese delle parti.

Serie A.

PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA			Diritto fisso per tonnellata
	Per 150 km. o pagando per tale percorrenza	Da 151 a 200 km.	Da 201 a 300 km.	
Per tonnellata . . . . . L.	—	0,027192	0,027192	0,18128
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti . . . »	4,0788	5,4384	—	

Serie B.

PREZZI	ZONE DI PERCORRENZA									Diritto fisso per tonnellata
	Per 300 km. o pagando per tale percorrenza	Da 301 a 400 km.	Da 401 a 500 km.	Da 501 a 600 km.	Da 601 a 700 km.	Da 701 a 800 km.	Da 801 a 900 km.	Da 901 a 1000 km.	Oltre 1000 km	
Per tonnellata . . . . . L.	—	0,023484	0,023484	0,01957	0,01957	0,01957	0,01957	0,01957	0,01957	0,15656
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona comprese le precedenti . . . . . . »	7,0452	9,3936	11,7420	13,6990	15,6560	17,6130	19,5700	21,5270	—	

Art. 2.

I prezzi di cui nell'articolo precedente si applicheranno a trasporti compiuti di almeno 2000 tonnellate per ciascuna delle due serie, indipendenti l'una dall'altra, nel periodo di un anno. Le somme risultanti dalle differenze tra i prezzi stessi e quelli che saranno applicati, all'atto della spedizione in base alle tariffe normali, saranno dalle Società ferroviarie corrisposte, in ogni caso, alla Ditta mittente, su presentazione delle ricevute in partenza dei singoli trasporti e previa ve-

rificazione dell'avvenuto svincolo delle spedizioni da parte dei destinatarî.

Valgono per questa tariffa le condizioni stabilite per la locale n. 222.

Art. 3.

Nella sistemazione dei conti da farsi, tra il Governo e le due Società, con le norme tracciate nel 3° e nel 4° capoverso dell'articolo 44 dei Capitolati di esercizio, approvati con la legge n. 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885, i prodotti che si otterranno con l'applicazione della tariffa così ridotta, reintegrati con l'accredito, alle Società, delle minori somme incassate in conseguenza degli ordinati ribassi, saranno imputati, per gli effetti delle ripartizioni di cui agli articoli 22 e rispettivamente 25 dei contratti di esercizio delle Reti Mediterranea ed Adriatica, approvati con la legge suddetta, ai prodotti ordinarî ripartibili fra Stato e Società.

Art. 4.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
Di Broglio.
G. Baccelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 74 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il ruolo del personale dell'Istituto di belle arti in Napoli, approvato con R. decreto del 23 ottobre 1895, n. 681;

Riconosciuta la convenienza, in seguito all'avvenuto riordinamento del detto Istituto, di istituire un altro posto di professore titolare di scultura in luogo dell'aggiunto per lo stesso insegnamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo del personale dell'Istituto di belle arti in Napoli, approvato con R. decreto 23 ottobre 1895, n. 681, è abolito il posto di aggiunto al professore di scultura con lo stipendio di L. 2500, ed è invece istituito un altro posto di professore di scultura con lo stipendio di lire duemilacinquecento (L. 2500).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
N. Nasi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 75 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO AMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 25 giugno 1870, n. 5749, che istituisce in Genova la R. Scuola navale superiore, e ne approva la Statuto organico;

Visto il R. decreto del 26 luglio 1901, n. 480, col quale fu approvato il nuovo Statuto della Scuola stessa;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale, del Consiglio comunale e della Camera di commercio di Genova, in data rispettivamente del 29 agosto, 18 settembre e 17 luglio 1901;

Udito il parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, per la Marina e per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 21 dello Statuto organico della R. Scuola navale superiore di Genova, approvato col R. decreto del 26 luglio 1891, n. 480, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1.

La R. Scuola navale superiore, istituita in Genova con R. decreto del 25 giugno 1870, e mantenuta dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio di Genova col concorso dello Stato, ha per iscopo di formare:

1.° ingegneri navali e meccanici;

2.° professori di astronomia nautica, di navigazione, di idrografia, di oceanografia, di metereologia, di teoria dellla nave, di costruzione navale e di macchine a vapore marine;

3.° ingegneri idrografi;

4.° capitani di lungo corso superiori, e di perfezionare l'istruzione dei macchinisti e degli elettricisti.

Art. 2.

La Scuola navale superiore comprende:

1.° una Scuola preparatoria;

2.° una Scuola d'applicazione per gli ingegneri navali e meccanici;

3.° una Scuola per i professori di discipline nautiche e d'applicazione per gl'ingegneri idrografi;

4.° una Scuola di perfezionamento per i capitani di lungo corso;

5.° corsi di perfezionamento nelle applicazioni delle scienze alla tecnica navale mercantile e militare.

Questi corsi saranno istituiti dal Consiglio direttivo con l'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, quando ne venga riconosciuta l'opportunità;

6.° raccolte adatte all'insegnamento e mezzi per compiere esperimenti utili al progresso delle industrie meccaniche navali.

Art. 3.

La Scuola preparatoria si suddivide:

1.° in Scuola preparatoria alla Scuola di applicazione per gl'ingegneri navali e meccanici ed a quella per i professori di discipline nautiche;

2.° in Scuola preparatoria alla Scuola di perfezionamento per i capitani di lungo corso.

Art. 4.

Il corso della Scuola preparatoria si compie dagli aspiranti all'ammissione:

a) alla Scuola di applicazione per gli ingegneri navali e meccanici, a quella per gli ingegneri idrografi e per i professori di discipline nautiche, in due anni;

b) alla Scuola di perfezionamento per i capitani di lungo corso, in un anno.

Art. 5.

Il corso della Scuola di applicazione per gli ingegneri navali e meccanici si compie in tre anni, e in due anni quelli della Scuola per i professori di discipline nautiche e della Scuola di applicazione per gli ingegneri idrografi. Il corso della Scuola di perfezionamento pei capitani si compie in un anno, e per gli altri corsi la durata sarà stabilita nel Regolamento speciale ai medesimi.

Art. 6.

La R. Scuola navale superiore conferisce dietro le norme che sono stabilite nel Regolamento interno:

a) il diploma complessivo d'ingegnere navale e meccanico, il quale abilita alla costruzione delle navi a scafo di legno, di ferro e di acciaio, alla costruzione delle macchine a vapore di mare e di terra, alla stazzatura delle navi, dando diritto di avere dal Ministro della Marina la patente di esercizio d'ingegnere navale, senza ulteriori esami;

b) il diploma di professore di discipline nautiche, il quale abilita all'insegnamento dell'astronomia nautica, della navigazione, dell'idrografia, dell'oceanografia, della meteorologia, del disegno topografico e idrografico negli Istituti e nelle Scuole Reali per la Marina mercantile;

c) il diploma di professore di teoria della nave, di costruzione navale, di macchine a vapore marine, il quale abilita all'insegnamento delle materie relative negli Istituti e nelle Scuole Reali per la Marina mercantile;

d) il diploma di ingegnere idrografo, il quale abilita alla formazione delle carte geografiche, idrografiche e celesti;

e) il diploma di capitano di lungo corso superiore;

f) il certificato pei corsi speciali di perfezionamento sulla meccanica, sulla chimica e sull'elettro-tecnica.

Art. 11.

Gli insegnamenti sono dati da professori ordinari, straordinari ed incaricati, col concorso di assistenti.

Vi è una sola classe di professori ordinari e di professori incaricati. Vi sono due classi di professori straordinari e quattro di assistenti.

Son richiesti per la promozione di classe, almeno due anni di servizio attivo in ciascuna classe. Lo stesso minimo periodo di tempo passato in servizio attivo è necessario ai professori straordinari di prima classe per la promozione a professori ordinari.

I professori incaricati sono nominati al principio di ciascun anno scolastico, cessano dall'ufficio con la chiusura della sessione autunnale di esami, e non possono riprendere l'insegnamento che per nuova nomina.

Gl'insegnanti della Scuola godono del grado corrispondente a quello concesso ai docenti di pari titolo presso le RR. Università.

Art. 13.

Il personale amministrativo sarà nominato, in seguito a pubblici concorsi banditi dal Consiglio direttivo, e la nomina dovrà essere approvata dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il personale di custodia e di servizio sarà nominato dal Consiglio direttivo, sopra proposta del direttore.

Art. 15.

Il Regolamento interno della Scuola, quelli dei corsi speciali, i programmi per gli insegnamenti, le norme per gli esami speciali e di laurea e quelle per l'amministrazione della Scuola saranno proposte dal Consiglio direttivo ed approvate con decreti o disposizioni del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e dal Ministro della Marina.

Art. 21.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e quello della Marina saranno rappresentati nelle Commissioni per gli esami di laurea e dei corsi di perfezionamento da un Commissario per ciascuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Baccelli.
E. Morin.
N. Nasi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero **LIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Visti il ricorso 16 ottobre s. a. del Sindaco del Comune di Palma Montechiaro, e la deliberazione consiliare 19 agosto 1900, tendenti l'uno e l'altra ad ottenere che, contrariamente alla decisione della Giunta provinciale amministrativa 27 luglio 1900, e ritenendo nel Governo la facoltà di derogare al limite fissato dall'articolo 10 del testo unico della legge daziaria 15 aprile 1897, sia mantenuta in litri 100 la quantità che nel mentovato Comune venne fissata per distinguere la vendita al minuto del vino da quella all'ingrosso, cioè esente dal dazio;

Ritenuto che, di fronte al tassativo disposto dell'articolo ora citato e alla mancanza nel Governo della suddetta facoltà, debba essere confermata la mentovata decisione dell'Autorità tutoria;

Visto l'articolo 199 del testo unico della legge comunale 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ricorso 16 ottobre a. s. del Sindaco di Palma Montechiaro è respinto.

Il Prefetto della provincia di Girgenti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **LIV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il ricorso presentato il 2 maggio 1901 dal Nostro Commissario straordinario per il Comune di Napoli, per l'annullamento del R. decreto 23 marzo 1893, n. CLXXVI, che erigeva in Ente autonomo la Cassa di risparmio del Banco di Napoli e ne approvava lo Statuto, e conseguentemente per ottenere che questa tornasse a corrispondere a quel Comune l'annua rendita di L. 10,460 del capitale di fondazione di essa, da erogarsi in opere di beneficenza;

Visto l'articolo 3 del R. decreto 15 ottobre 1895, n. 619, col quale venne abrogato il citato R. decreto del 23 marzo 1893;

Visto l'articolo 12 dell'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486;

Udito il Consiglio di Stato, in conformità al disposto del n. 4 dell'articolo 12 del testo unico delle leggi sul Consiglio stesso, approvato col R. decreto 2 giugno 1889, n. 6166;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ricorso, presentato il 2 maggio 1901 dal Nostro Commissario straordinario per il Comune di Napoli, è respinto.

Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **LV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Nurri, in provincia di Cagliari, cessa di far parte del distretto dell'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Isili ed è aggregato a quello dell'agenzia di Mandas, con effetto dal primo aprile 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **LVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la proposta del Collegio dei professori del R. Ginnasio di Terni;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Terni e del Consiglio scolastico provinciale dell'Umbria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. Ginnasio di Terni è intitolato dal nome di « T. Maccio Plauto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. LII (Dato a Roma, il 26 gennaio 1902), col quale si approva il nuovo Statuto organico del Monte di pietà di Marostica.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Ispettorato Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 8, dal 17 al 23 febbraio 1902.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati.	ANIMALI caduti ammalati dal 17 al 23 febbraio 1902	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	*Milano*	Milano	Milano	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	San Giuliano. . . .	»	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Chiari	Cazzago San Martino	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			3	—	3	—	3	—
	Vicenza	Asiago	Gallio	bovina	2	—	2	—	2	—
	Rovigo	Rovigo	Ceneselli	»	1	—	1	—	1	—
		Veneto			3	—	3	—	3	—
	Parma	Borgo S. Donn.	Polesine	bovina	1	—	1	—	1	—
	Modena	Mirandola	Mirandola	»	1	—	1	—	1	—
	»	Modena	Maranello	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Sassuolo	»	1	—	1	—	1	—
	Bologna	Bologna	Crespellano.	»	1	—	1	—	1	—
	»	Imola	Medicina	»	1	—	1	—	1	—
		Emilia			6	—	6	—	6	—
	Macerata	Macerata	Monte San Giusto .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Foligno	Assisi	»	1	—	2	—	2	—
	»	»	Gualdo Tadino . . .	»	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			3	—	4	—	4	—
	Pisa	Volterra	Pomarance	bovina	1	—	1	—	1	—
	Firenze	San Miniato	Vinci	»	1	—	1	—	1	—
		Toscana			2	—	2	—	2	—
	Roma	Roma	Roma	bovina	1	—	1	—	1	—
		Lazio			1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 17 al 23 febbraio 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Carbonchio ematico**	*Aquila*	Avezzano	Collelongo	bovina	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Adriatica			1	—	1	—	1	—
	Napoli	Napoli	Napoli	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Sant'Anastasio	»	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea			2	—	2	—	2	—
	Cagliari	Iglesias	Portoscuro	bovina	1	—	1	—	1	—
		Sardegna			1	—	1	—	1	—
Carbonchio sintomatico	*Belluno*	Feltre	Cesio Maggiore	bovina	1	—	1	—	1	—
		Veneto			1	—	1	—	1	—
	Reggio Emilia	Reggio	Reggio	bovina	1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Maranello	»	1	—	1	—	1	—
		Emilia			2	—	2	—	2	—
	Teramo	Teramo	Canzano	bovina	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Adriatica			1	—	1	—	1	—
Afta epizootica	*Cuneo*	Cuneo	Busca	bovina	—	18	3	—	—	21
	»	»	Id.	ovina	—	3	—	3	—	—
	»	»	Id.	suina	—	4	—	4	—	—
	»	Saluzzo	Cardè	bovina	—	2	—	—	—	2
	»	»	Piasco	»	—	55	3	22	1	35
	»	»	Id.	suina	—	5	6	6	—	5
	»	»	Racconigi	bovina	—	15	—	15	—	—
	»	»	Rossana	»	—	9	2	—	2	9
	»	»	Villanovetta	»	—	2	—	—	—	2
	Torino	Ivrea	Valperga	»	—	2	—	2	—	—
	»	Pinerolo	Angrogna	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Vigone	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Id.	suina	—	109	—	109	—	—
	»	Torino	Ciriè	bovina	—	1	3	1	—	3
	»	»	Rivarolo	»	—	15	2	15	—	2
	»	»	Torino	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Vinovo	»	—	2	—	2	—	—
	Alessandria	Alessandria	Alessandria	»	—	8	—	8	—	—
	»	Casale Monf.	Balzola	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Dicimano	»	1	—	34	—	—	34
	»	»	Serralunga	»	—	4	—	4	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre rimaste infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 17 al 23 febbraio 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Alessandria*	Casale Monf.	Viarigi	bovina	1	—	2	—	—	2
	»	»	Treville	»	1	—	5	—	—	5
	»	Novi Ligure	Novi	»	—	13	—	13	—	—
	»	Tortona	Sarezzano	»	—	4	—	4	—	—
	Novara	Biella	Biella	»	1	—	4	—	—	4
	»	Novara	Agnellengo.	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Borgomanero	»	—	—	50	37	—	13
	»	»	Caltignaga	»	3	—	62	45	—	17
	»	»	Cameri	»	1	8	27	12	—	23
	»	»	Mandello.	»	—	30	—	29	1	—
	»	»	Momo	»	15	14	50	10	1	53
	»	»	Id.	suina	1	—	50	—	30	20
	»	»	Novara	bovina	1	11	21	3	—	29
	»	»	Sovazza	»	4	—	25	24	—	1
	»	»	Vespolate	»	3	—	17	4	—	13
	»	Vercelli	Olcenengo	»	2	16	32	36	—	12
	»	»	Salasco	»	3	77	47	109	—	15
	»	»	Trino	»	2	56	29	1	—	84
		Piemonte	. . . .		—	**517**	**474**	**536**	**35**	**420**
	Pavia	Mortara	Mede	bovina	—	143	—	—	—	143
	»	»	Mortara	»	—	84	—	84	—	—
	»	»	Robbio.	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Sartirana	»	—	109	42	70	—	81
	»	»	Semiana	»	—	17	—	17	—	—
	»	Pavia	Ferre a	equina	1	—	12	2	—	10
	»	»	Siziano	bovina	—	50	4	54	—	—
	»	»	Id.	suina	—	14	—	14	—	—
	»	»	Sommo	bovina	—	73	5	4	—	74
	Milano	Abbiategrasso	Albairate	»	2	—	5	—	—	5
	»	»	Bernate	»	1	35	16	10	1	40
	»	»	Lacchiarella	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Magenta	»	—	10	—	3	—	7
	»	»	Marcallo	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Santo Stefano . . .	»	1	11	10	3	—	18
	»	Gallarate	Casorezzo.	»	1	16	10	7	—	19
	»	»	Lonate Pozzolo . . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Manago	»	—	—	3	3	—	—
	»	»	Solbiate	»	—	5	—	2	—	3
	»	»	Vergiate	»	—	5	—	5	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 17 al 23 febbraio 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Milano*	Lodi	Corno Giovine . . .	bovina	—	6	—	—	—	6
	»	»	Dresano	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Villaresco	»	1	—	50	—	—	50
	»	Milano	Baggio	»	3	2	17	2	—	17
	»	»	Bollate	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Carpiano	»	—	7	—	5	2	—
	»	»	Crescenzago	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Cusago	»	2	8	10	4	—	14
	»	»	Gorgonzola	»	1	1	8	1	—	8
	»	»	Milano	»	1	8	1	8	1	—
	»	»	Rodano	»	—	12	—	—	—	12
	Como	Como	Albiolo	»	3	3	3	—	1	5
	»	»	Gironico	»	3	—	9	—	—	9
	»	»	Lomazzo . . .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Olgiate	»	—	1	—	—	—	1
	»	Lecco	Galbiate	»	—	1	—	1	—	—
	Sondrio	Sondrio	Mazzo	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Montagna	»	2	—	3	—	—	3
	Bergamo	Bergamo	Albino	»	—	17	—	17	—	—
	»	»	Bondo Petello . . .	»	—	6	—	2	—	4
	»	»	Nembro	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Roncola	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	San Gallo	»	1	—	4	—	—	4
	»	Clusone	Cerete Alto	»	—	2	—	2	—	—
	»	Treviglio	Pontirolo.	»	—	2	—	2	—	—
	Brescia	Breno	Darfo	»	3	—	12	—	—	12
	»	»	Erbanno	»	2	—	12	—	—	12
	»	»	Gianico	»	—	57	—	9	—	48
	»	Brescia	Bagnoli	»	—	47	—	13	—	34
	»	»	Ghedi	»	—	12	—	—	—	12
	»	Chiari	Cazzago	»	—	12	—	9	—	3
	»	»	Coccaglio.	»	—	4	—	—	—	4
	»	Verolanova	Codignano	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Pontevico	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	San Gervasio . . .	»	3	36	6	—	—	42
	Cremona	Casalmaggiore	Drizzona	»	—	8	—	—	—	8
	»	Crema	Capralba	ovina	—	65	—	—	—	65
	»	»	Izano	bovina	—	27	—	—	—	27
	»	»	Ombriano	»	—	5	—	—	—	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 17 al 23 febbraio 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cremona*	Crema	Pandino	bovina	—	9	—	—	—	9
	»	»	Rivolta d'Adda . .	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	San Bernardino. . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	Cremona	Ca d'Andrea	»	—	47	—	17	—	30
	»	»	Cappella de'Picenardi	»	—	16	5	—	—	21
	»	»	Carpaneto	»	—	46	—	—	—	46
	»	»	Casalnuovo	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Castelleone	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Duemiglia	»	—	44	—	—	—	44
	»	»	Godesco	»	—	58	—	43	—	15
	»	»	Ossolaro	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Pescarolo.	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	San Bassano	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	San Daniele	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Sesto Cremonese . .	»	—	55	—	—	—	55
	Mantova	Bozzolo	Gazoldo degli Ippoliti	»	—	—	1	—	—	1
	»	Canneto	Acquanegra	»	—	13	—	—	—	13
	»	Revere	Quistello	»	—	10	—	—	—	10
		Lombardia			—	**1421**	**254**	**461**	**5**	**1206**
	Porto Maurizio	Porto Maurizio	Cenova	ovina	—	2	—	2	—	—
	»	»	Id.	caprina	—	1	—	1	—	—
	Genova	Genova	Torriglia	bovina	2	5	5	9	—	1
	Massa	Massa	Fivizzano.	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Massa	ovina	—	37	—	37	—	—
	»	»	Montignoso	bovina	—	1	—	—	—	1
	»	Pontremoli	Filattico	»	2	—	3	—	—	3
	»	»	Mulazzo	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Id.	suina	5	—	5	1	2	2
		Liguria			—	**46**	**17**		**2**	**11**
	Piacenza	Fiorenzuola	Fiorenzuola	bovina	—	8	—	—	—	8
	»	Piacenza	Borgonovo	»	—	21	—	—	—	21
	»	»	Monticelli	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Podenzano	»	—	10	—	—	—	10
	Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Polesine	»	2	—	12	—	—	12
	»	Parma	Sala Baganza . . .	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Torrile	»	—	4	—	4	—	—
	Reggio Emilia	Reggio	Cavriago	»	—	32	—	32	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle e mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 17 al 23 febbraio 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Reggio Emilia*	Reggio	Rubiera	bovina	1	—	2	—	—	2
	Modena	Modena	Modena	»	2	14	11	2	—	23
	»	Pavullo	Pavullo	ovina	—	12	—	12	—	—
	Bologna	Bologna	Argelato	bovina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Barzano	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Castelfranco	»	—	17	—	—	—	17
	»	»	Crevalcore	»	—	11	3	3	—	11
	»	»	Monte Veglio . . .	»	—	2	—	2	—	—
	Ravenna	Faenza	Solarolo	»	—	3	—	—	—	3
		Emilia			—	170	34	71	—	133
	Perugia	Perugia	Bastia	bovina	1	—	2	1	—	1
		Marche ed Umbria			1	—	2	1	—	1
	Lucca	Lucca	Lucca	bovina	—	9	—	9	—	—
	»	»	Massarosa	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Pietrasanta	»	—	24	10	34	—	10
	»	»	Ponte Buggianese .	»	—	6	—	4	—	2
	»	»	Serravezza	»	—	18	20	11	—	27
	Pisa	Pisa	Calci	»	1	6	3	—	—	9
	»	»	Calcinaia	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Pisa	»	2	13	14	12	—	15
	»	»	Vico Pisano . .	»	—	12	—	—	—	12
	»	Volterra	Cecina	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Montescudaio . . .	»	1	3	2	2	—	3
	Livorno	Livorno	Livorno	»	2	3	5	3	—	5
	Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Campi	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Casellina		—	3	—	3	—	—
	»	»	Fiesole	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Firenze	»	—	2	—	1	—	1
	»	»	Montemurlo . . .	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Prato	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	82	—	82	—	—
	»	»	Id.	suina	—	2	—	2	—	—
	»	»	San Casciano . . .	bovina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Vicchio	»	1	1	1	1	—	1
	»	Pistoia	Pistoia	»	2	42	9	42	—	9
	»	»	Id.	suina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Serravalle	bovina	1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 17 al 23 febbraio 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Firenze*	Pistoia	Tizzana	bovina	—	6	—	—	—	6
	»	San Miniato	Cerreto Guidi	»	—	5	—	3	—	2
	»	»	Montopoli	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	San Miniato	»	1	2	1	—	—	3
	»	»	Vinci	»	—	2	—	—	—	2
	Grosseto	Grosseto	Roccastrada	suina	—	3	—	—	—	3
		Toscana			—	**274**	**71**	**225**	**1**	**119**
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	ovina	—	20	—	20	—	—
	»	»	Id.	caprina	—	10	—	10	—	—
		Sicilia			—	**30**	—	**30**	—	—
	Cagliari	Iglesias	Gussini	bovina	—	35	18	11	—	42
	»	»	Id.	ovina	—	79	41	36	—	84
	»	»	Id.	suina	—	33	27	18	—	42
	Sassari	Alghero	Alghero	bovina	2	—	10	—	—	10
	»	»	Romana	»	—	6	—	2	—	4
	»	»	Id.	ovina	—	65	—	20	—	45
	»	Sassari	Usini	bovina	—	11	2	11	—	2
		Sardegna			—	**229**	**98**	**98**	—	**229**
Tubercolosi	*Modena*	Modena	Modena	bovina	1	—	1	—	1	—
		Emilia			**1**	—	**1**	—	**1**	—
	Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	bovina	—	2	—	—	—	2
		Toscana			—	**2**	—	—	—	**2**
	Roma	Roma	Roma	bovina	3	—	3	—	3	—
		Lazio			**3**	—	**3**	—	**3**	—
Morva e Farcino	*Alessandria*	Alessandria	Alessandria	equina	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			**1**	—	**1**	—	**1**	—
	Milano	Lodi	Borghetto	equina	1	—	1	—	1	—
	»	Milano	Milano	»	1	—	1	—	1	—
	Bergamo	Treviglio	Urgnano	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			**3**	—	**3**	—	**3**	—
	Chieti	Vasto	Vasto	equina	—	2	—	—	—	2
	Foggia	Foggia	Foggia	»	2	—	2	—	2	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 17 al 23 febbraio 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Morva e Farcino**	*Bari*	Altamura	Gravina	equina	—	2	2	—	—	4
	»	»	Grumo	»	—	1	—	—	—	1
	»	Bari	Modugno	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Palo del Colle . . .	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Polignano	»	—	2	—	—	—	2
	»	Barletta	Andria	»	—	1	—	—	—	1
		Regione Meridionale Adriatica			—	**10**	**4**	**1**	**2**	**11**
	Caserta	Caserta	Arienzo	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Capua	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Maddaloni	»	3	2	3	—	1	4
	»	Nola	Cimitile	»	1	—	1	—	—	1
	Napoli	Castellammare	Lettere	»	—	1	—	1	—	—
	»	Napoli	Torre del Greco . .	»	—	—	2	—	—	2
	Avellino	Avellino	Avellino	»	—	1	—	1	—	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			**4**	**6**	**6**	**2**	**1**	**9**
	Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	equina	11	10	11	—	—	21
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	»	1	—	1	—	—	1
		Sicilia			**21**	**10**	**12**	—	—	**22**
Vaiuolo ovino	—	—		—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	*Milano*	Milano	Milano	canina	—	—	2	—	2	—
		Lombardia			—	—	**2**	—	**2**	—
	Bologna	Bologna	Bologna	canina	—	—	1	—	1	—
		Emilia			—	—	**1**	—	**1**	—
	Perugia	Orvieto	Allerona	canina e felina	—	—	7	—	7	—
		Marche ed Umbria			—	—	**7**	—	**7**	—
	Caserta	Nola	Nola.	canina	5	—	5	—	5	—
	»	»	Id.	caprina	1	—	1	—	1	—
	Napoli	Castellammare	Castellammare . . .	canina	—	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			**6**	—	**7**	—	**7**	—
	Palermo	Palermo	Palermo	canina	—	—	1	—	1	—
	Trapani	Trapani	Marsala	»	—	—	1	—	1	—
		Sicilia			—	—	**2**	—	**2**	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 17 al 23 febbraio 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rogna	*Perugia*	Foligno	Fossato di Vico . .	ovina	—	8	—	—	—	8
		Marche ed Umbria			—	**8**	—	—	—	**8**
	Roma	Roma	Formello	ovina	—	350	—	—	—	350
		Lazio			—	**350**	—	—	—	**350**
	Aquila	Aquila	Aquila	equina	—	2	—	—	—	2
	»	»	Bussi	ovina	—	60	—	—	—	60
	»	»	Caporciano	»	—	1627	—	—	—	1627
	»	»	Carapelle	»	—	1335	—	—	—	1335
	»	»	Castel d'Ieri	»	104	—	800	—	—	800
	»	»	Collepietro	»	11	740	60	—	—	800
	»	»	Fagnano Alto . . .	»	—	410	—	—	—	410
	»	»	Molina	»	—	384	—	—	—	384
	»	»	Ofena	»	—	350	—	—	—	350
	»	»	Paganica	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Prata d'Ansidonia .	»	—	121	—	—	—	121
	»	Avezzano	Magliano	»	—	425	—	—	—	425
	»	»	Massa d'Albe	»	—	315	—	—	—	315
	»	Solmona	Pacentro	»	—	215	—	—	—	215
	»	»	Pratola	»	—	89	—	—	6	83
	»	»	Roccacasale	»	—	32	—	—	—	32
	»	»	Scanno	»	3	—	68	—	—	68
	Foggia	San Severo	San Giovanni Rotondo	»	—	1288	—	—	—	1288
		Regione Meridionale Adriatica			—	**7395**	**928**	—	**6**	**8317**
	Sassari	Tempio	Maddalena	caprina	—	6	—	—	—	6
		Sardegna			—	**6**	—	—	—	**6**
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	*Mantova*	Asola	Asola	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Ceresara	—	—	20	—	—	—	20
		Lombardia			—	**22**	—	**2**	—	**20**
	Rovigo	Rovigo	Melara	—	—	1	—	1	—	—
		Veneto			—	**1**	—	**1**	—	—
	Parma	Parma	Vigatto	—	1	—	1	—	1	—
	Reggio Emilia	Guastalla	Reggiolo	—	—	15	—	—	4	11
	»	Reggio	Casalgrande	—	1	—	15	—	5	10

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 17 al 23 febbraio 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Modena*	Mir ndola	Medolla	—	1	—	1	—	1	—
	Bologna	Imola	Imola	—	1	—	1	—	1	—
		Emilia			4	15	18	—	12	21
	Ascoli Piceno	Ascoli	Monteprandone . .	—	—	1	—	1	—	—
	Perugia	Perugia	Panicale	—	1	7	—	7	—	—
	»	»	Passignano.	—	3	—	9	—	9	—
	»	Rieti	Pozzaglia	—	1	—	3	—	3	—
		Marche ed Umbria			5	8	12	8	12	—
	Arezzo	Arezzo	Cortona	—	1	3	1	2	—	2
		Toscana			1	3	1	2	—	2
	Roma	Roma	Roma	—	2	—	7	—	7	—
	»	»	Roviano	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	Vallinfreda	—	23	—	23	5	15	3
	»	Velletri	Labico	—	2	—	45	32	5	8
		Lazio			28	—	76	37	27	12
	Aquila	Aquila	Gagliano	—	—	2	—	—	—	2
	»	Cittaducale	Fiamignano	—	2	13	2	—	—	15
	»	»	Petrella Salto . . .	—	8	—	10	2	—	8
	Foggia	San Severo	Carlantino	—	1	—	20	—	2	18
	Bari	Barletta	Spinazzola	—	1	—	3	1	2	—
		Regione Meridionale Adriatica			12	15	35	3	4	43
	Caserta	Gaeta	Fondi	—		10	26	10	11	15
	»	Sora	Alvito	—	—	12	—	—	—	12
	Avellino	Ariano	Taurasi	—	1	—	2	—	2	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			5	22	28	10	13	27
Barbone dei bufali	*Caserta*	Gaeta	Sessa Aurunca . . .	—	—	20	—	20	—	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			—	20	—	20	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Roma*	Frosinone	Supino	caprina	1	—	35	—	—	35
		Lazio			1	—	35	—	—	35

RIEPILOGO

Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	bovina	22	—	23	—	23	—

Segue **RIEPILOGO**

	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 17 al 23 febbraio 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio sintomatico	bovina	4	—	4	—	4	—
Afta epizootica	bovina	—	2140	809	1095	11	1843
	equina	—	—	12	2	—	10
	ovina	—	365	41	212	—	194
	caprina	—	11	—	11	—	—
	suina	—	174	88	155	32	72
	—	—	**2687**	**950**	**1475**	**43**	**2119**
Tubercolosi	bovina	**4**	**2**	**4**	—	**4**	**2**
Morva e Farcino	equina	**20**	**26**	**26**	**3**	**7**	**42**
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	canina e felina	—	—	18	—	18	—
	caprina	—	—	1	—	1	—
	—	—	—	**19**	—	**19**	—
Rogna	ovina	—	7751	928	—	6	8673
	caprina	—	6	—	—	—	6
	equina	—	2	—	—	—	2
	—	—	**7759**	**928**	—	**6**	**8681**
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	—	**55**	**86**	**170**	**63**	**68**	**125**
Barbone dei bufali	—	—	**20**	—	**20**	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	caprina	**1**	—	**35**	—	—	**35**

Stato sanitario del bestiame in alcuni paesi esteri

GRAN BRETAGNA.

	Carbonchio ematico		Afta epizootica		Morva e Farcino		Rabbia		Pneumo-enterite infettiva dei suini	
	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Casi denunziati: Cani	Casi denunziati: Altri animali	Località infette	Porci uccisi perchè infetti o sospetti
Dal 9 al 15 febbraio 1902	19	28	—	—	18	33	—	—	17	66
Periodo corrispondente nel 1901	9	13	—	—	13	34	—	—	42	161
Periodo corrispondente nel 1900	12	13	1	27	22	63	—	—	30	327
Periodo corrispondente nel 1899	6	8	—	—	11	17	—	—	61	648
Totali per 7 settimane del 1902	121	212	—	—	157	353	2	—	245	1479
Totali per il periodo corrispondente nel 1901	86	127	6	347	175	341	—	1	245	1354
Totali per il periodo corrispondente nel 1900	68	105	6	90	135	265	—	—	248	2784
Totali per il periodo corrispondente nel 1899	69	101	—	—	88	156	—	—	313	4928

Nota — Le cifre per il corrente anno sono soltanto approssimative.

NORVEGIA — *Dal 1° al 31 gennaio 1902.*

	Numero dei casi denunziati	Numero delle stalle infette
Carbonchio ematico	37	37
Bradsot	7	5
Febbre catarrale maligna	29	29
Mal rossino	46	36

FRANCIA — *Dal 1° al 31 gennaio 1902.*

	Numero dei Dipartimenti	Numero dei Comuni	Numero delle stalle, delle scuderie, dei porcili ed ovili	Numero delle mandre e dei greggi
Pleuro-polmonite contagiosa dei bovini	1	1	1	—
Afta-epizootica	72	671	986	—
Rogna degli ovini	5	—	—	5
Vaiuolo ovino	6	—	—	24
Carbonchio ematico	15	—	26	—
Carbonchio sintomatico	19	—	47	—
Morva e Farcino	21	—	28	—
Rabbia	45	170	—	—
Mal rossino	15	—	32	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	13	—	21	—

BELGIO — *Dal 16 al 31 gennaio 1902.*

	Numero delle Provincie in cui la malattia è stata denunziata	Numero dei Comuni	Numero delle stalle o dei pascoli infetti	Numero dei casi
Morva e Farcino	1	3	—	13
Afta epizootica	9	100	130	—
Rabbia	1	1	—	1
Carbonchio ematico	8	31	—	36
Carbonchio sintomatico	7	13	—	15
Zoppina degli ovini	1	—	—	6

BELGIO — *Dal 1° al 15 febbraio 1902.*

Morva e Farcino	2	2	—	4
Afta epizootica	8	87	120	—
Carbonchio ematico	6	19	—	19
Carbonchio sintomatico	4	9	—	9

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO — *Dal 16 gennaio al 15 febbraio 1902* non si è denunziato alcun caso di malattia contagiosa.

GERMANIA — *Dal 16 al 31 gennaio 1902.*

	Comuni infetti	Poderi infetti
Morva e Farcino	42	52
Pleuro-polmonite contagiosa dei bovini	9	42
Afta epizootica	120	310
Setticemia dei suini e peste suina	461	583

GERMANIA — *Dal 1° al 15 febbraio 1902.*

Morva e Farcino	39	48
Pleuro-polmonite contagiosa dei bovini	5	8
Afta epizootica	118	238
Setticemia dei suini e peste suina	499	651

SVIZZERA — *Dal 20 al 26 gennaio 1902.*

	Numero dei Cantoni infetti	Numero dei capi ammalati o sospetti	Numero dei morti od abbattuti
Carbonchio sintomatico	1	—	1
Carbonchio ematico	4	—	6
Afta epizootica	5	105	—
Mal rossino e Pneumo-enterite dei suini	5	112	22

N.B. — Dal 20 al 26 gennaio 1902, sonosi denunziate 21 stalle infette d'afta. — Dei 105 capi ammalati o sospetti, 77 erano di bestiame grosso e 28 di bestiame minuto.

Sono state, inoltre, denunziate 8 stalle infette di mal rossino e di pneumo-enterite dei suini.

SVIZZERA — *Dal 27 gennaio al 2 febbraio 1902.*

	Numero dei Cantoni infetti	Numero dei capi ammalati o sospetti	Numero dei morti od abbattuti
Carbonchio sintomatico	2	—	2
Carbonchio ematico	4	—	5
Afta epizootica	5	78	—
Morva e Farcino	1	—	1
Mal rossino e Pneumo-enterite dei suini	4	40	17

N.B. — Dal 27 gennaio al 2 febbraio 1902, sonosi denunziate 10 stalle infette d'afta. — Dei 78 capi ammalati o sospetti d'afta, 70 erano di grosso bestiame e 8 di bestiame minuto.

Sono state, inoltre, denunziate 9 stalle infette di mal rossino e di pneumo-enterite dei suini.

SVIZZERA — *Dal 3 al 9 febbraio 1902.*

	Numero dei Cantoni infetti	Numero dei capi ammalati o sospetti	Numero dei morti od abbattuti
Carbonchio sintomatico	2	—	2
Carbonchio ematico	2	—	5
Afta epizootica	6	64	—
Morva e Farcino	2	1	2
Mal rossino e Pneumo-enterite dei suini	5	18	18

N.B. — Dal 3 al 9 febbraio 1902, sonosi denunziate 11 stalle infette d'afta. — Dei 64 capi ammalati o sospetti d'afta, 54 erano di bestiame grosso e 10 di bestiame minuto.

Sono state, inoltre, denunziate 8 stalle infette di mal rossino e di pneumo-enterite dei suini.

SVIZZERA — *Dal 10 al 16 febbraio 1902.*

	Numero dei Cantoni infetti	Numero dei capi ammalati o sospetti	Numero dei morti od abbattuti
Carbonchio sintomatico	5	—	6
Carbonchio ematico	4	—	7
Afta epizootica	6	35	—
Morva e Farcino	1	1	—
Mal rossino e Pneumo-enterite dei suini	4	14	238
Tubercolosi	2	—	7

N.B. — Dal 10 al 16 febbraio 1902, sonosi denunziate 8 stalle infette d'afta. — Dei 35 capi ammalati o sospetti d'afta, 33 erano di bestiame grosso e 2 di bestiame minuto.

Sono state, inoltre, denunziate 8 stalle infette di mal rossino e di pneumo-enterite dei suini.

AUSTRIA — *Dal 22 al 31 gennaio 1902.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Afta epizootica	7	15
Carbonchio ematico	4	5
Morva e Farcino	4	4
Vaiuolo ovino	4	8
Rogna	19	22
Mal rossino	11	13
Peste suina	80	348
Morbo coitale	7	26
Rabbia	23	24

AUSTRIA — *Dal 1° al 7 febbraio 1902.*

Afta epizootica	5	11
Carbonchio ematico	3	4
Morva e Farcino	4	4
Vaiuolo ovino	1	11
Rogna	19	32
Mal rossino	18	20
Peste suina	77	398
Morbo coitale	8	27
Rabbia	25	27

AUSTRIA — *Dall'8 al 14 febbraio 1902.*

Afta epizootica	5	13
Carbonchio ematico	2	3
Morva e Farcino	6	6
Vaiuolo ovino	1	9
Rogna	20	34
Mal rossino	12	13
Peste suina	78	421
Morbo coitale	7	22
Rabbia	18	21

UNGHERIA — *Dal 23 al 29 gennaio 1902.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Carbonchio ematico	31	49
Rabbia	90	90
Morva e Farcino	36	37
Afta epizootica	11	48
Vaiuolo	18	27
Morbo coitale	2	2
Rogna	142	486
Mal rossino	43	99
Setticemia dei suini	257	—

UNGHERIA — *Dal 30 gennaio al 5 febbraio 1902.*

Carbonchio ematico	37	55
Rabbia	97	97
Morva e Farcino	41	43
Afta epizootica	7	18
Vaiuolo	17	26
Morbo coitale	2	2
Rogna	162	547
Mal rossino	38	89
Setticemia dei suini	236	

UNGHERIA — *Dal 6 al 12 febbraio 1902.*

Carbonchio ematico	40	57
Rabbia	98	98
Morva e Farcino	41	43
Afta epizootica	3	11
Vaiuolo	16	25
Morbo coitale	2	2
Rogna	183	664
Mal rossino	38	77
Setticemia dei suini	237	—

MONTENEGRO — *Dal 20 al 31 gennaio 1902.*

	Parchi e pascoli infetti	Animali infetti
Carbonchio ematico	1	1
Afta epizootica	1	8

BOSNIA ED ERZEGOVINA — *Dal 1° al 31 gennaio 1902.*

	ANIMALI					
	precedentemente ammalati	caduti ammalati	morti	uccisi	guariti	che restano ammalati
Peste suina	—	197	10	187	—	—
Vaiuolo ovino	27	15	12	—	24	6
Carbonchio ematico	—	5	4	—	—	1
Carbonchio sintomatico	—	3	3	—	—	—
Rogna	30	93	1	—	—	122
Rabbia	—	3	—	3	—	—

SERBIA — *Dal 18 al 25 gennaio 1902.*

	Comuni infetti	ANIMALI					
		precedentemente ammalati	caduti ammalati	morti	uccisi	guariti	che restano ammalati
Vaiuolo ovino	8	78	25	12	—	22	69
Morva e Farcino	1	—	1	—	1	—	—
Rabbia	1	—	1	—	1	—	—

SERBIA — *Dal 25 gennaio al 1° febbraio 1902.*

Vaiuolo ovino	8	69	135	67	—	21	116
Peste suina	1	—	9	4	—	—	5
Rabbia	3	—	3	1	2	—	—

SERBIA — *Dal 1° all'8 febbraio 1902.*

Vaiuolo ovino	7	116	21	13	—	31	93
Peste suina	1	5	—	2	—	—	3
Rabbia	1	—	1	1	—	—	—

SERBIA — *Dall'8 al 15 febbraio 1902.*

Vaiuolo ovino	7	93	14	10	—	43	54
Peste suina	1	3	—	—	—	3	—
Carbonchio ematico	1	—	1	1	—	—	—

RUMANIA — *Dal 21 al 29 gennaio 1902.*

	Numero dei Comuni infetti	ANIMALI					
		precedentemente ammalati	caduti ammalati	morti	uccisi	guariti	che restano ammalati
Polmonite contagiosa dei suini	1	75	—	5	—	—	70
Vaiuolo ovino	14	2647	1392	76	—	1028	2935
Afta epizootica	446	57257	23259	—	—	34870	45646
Morva	2	—	3	1	2	—	—

RUMANIA — *Dal 29 al 4 febbraio 1902.*

Polmonite contagiosa dei suini	1	70	—	—	—	70	—
Vaiuolo ovino	13	2935	944	207	—	958	2714
Afta epizootica	346	45646	20383	3	—	26769	39257
Morva	4	—	9	—	9	—	—

RUMANIA — *Dal 4 al 13 febbraio 1902.*

Vaiuolo ovino	18	2714	1128	85	—	1672	2085
Afta epizootica	273	39257	9977	—	1	22102	27131
Rabbia	1	—	3	1	2	—	—
Morva	4	—	13	—	13	—	—

BULGARIA — *Dal 6 al 14 gennaio 1902.*

	Distretti	Circondari	Comuni	Città o villaggi
	infetti			
Rabbia	1	1	1	1
Angina infettiva	1	1	1	1
Rogna dei bovini	2	2	3	4
Rogna degli ovini	3	3	3	3
Morva	1	2	2	2
Afta epizootica	1	1	4	5
Vaiuolo ovino	1	2	2	2

BULGARIA — *Dal 14 al 21 gennaio 1902.*

	Distretti	Circondari	Comuni	Città o villaggi
Angina infettiva	1	1	1	1
Rogna degli ovini	1	2	2	2
Rogna dei bovini	2	2	2	2
Morva	1	1	1	1
Afta epizootica	2	3	3	3
Vaiuolo ovino	1	1	2	3

BULGARIA — *Dal 21 al 29 gennaio 1901.*

	Distretti	Circondari	Comuni	Città o villaggi
Rabbia	3	3	3	3
Angina infettiva	1	1	1	1
Rogna degli ovini	6	7	7	8
Morva	2	2	2	2
Afta epizootica	4	5	5	5
Vaiuolo ovino	1	2	2	2

BULGARIA — *Dal 29 gennaio al 6 febbraio 1902.*

	Distretti	Circondari	Comuni	Città o villaggi
Rabbia	3	4	4	4
Carbonchio ematico	3	3	3	3
Rogna degli ovini	5	7	12	20
Rogna dei bovini	2	2	3	3
Pneumo-enterite infettiva dei suini	1	1	1	1
Morva	1	1	1	1
Afta epizootica	5	9	13	13
Vaiuolo ovino	1	1	1	1

BULGARIA — *Dal 6 al 14 febbraio 1902.*

	Distretti	Circondari	Comuni	Città o villaggi
Rabbia	3	3	4	4
Rogna degli ovini	5	10	12	12
Rogna dei bovini	3	3	3	3
Carbonchio sintomatico	1	1	1	1
Morva	3	4	5	5
Afta epizootica	1	1	2	2
Vaiuolo ovino	2	3	3	3

RUSSIA — *Dal 1° settembre al 31 dicembre 1901.*

	CASI DENUNZIATI IN			
	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Peste bovina	3930	2816	2817	2117
Afta epizootica	98152	127087	90739	41157
Vaiuolo ovino	25041	12350	10685	11418
Peste di Siberia	2913	1328	2021	890
Malattie infettive dei suini	2671	1116	515	2621

Turchia — Il « Bulletin épizootique » n. 1, pubblicato a Costantinopoli in data 28/10 febbraio 1902, contiene le seguenti notizie:

Trebisonda — 2/15 gennaio 1902 — Il vaiuolo ovino che dominava, nello scorso novembre, nei dintorni di Touroul, è scomparso.

Chio — 4/17 gennaio 1902 — La peste bovina è comparsa a Chio ed a Tallaros.

Aleppo — 4/17 gennaio 1902 — La peste bovina che dominava nei villaggi di Bellinga, Arab, Kiapoutli (distretto di Antiochia) e Ordjan, Cheker-Oba (distretto di Marach) è completamente scomparsa.

Costantinopoli — 10/23 dicembre 1901 — La morva continua a manifestarsi sporadicamente.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente*:

Amministrazione centrale.

Con RR. decreti del 6 marzo 1902:

Rosano cav. Carlo, capo sezione di ragioneria di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° maggio 1902, col titolo onorifico di direttore capo di ragioneria.

Drisaldi cav. Giulio, vice segretario amministrativo di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° maggio 1902, col titolo onorifico di segretario.

Toffoli cav. Luigi, Pertegnazza cav. Napoleone e Cappelletti cav. Bartolomeo, archivisti di 1ª classe, sono collocati a riposo, in seguito a loro domanda, a decorrere dal 1° maggio 1902, i primi due per età avanzata e per anzianità di servizio ed il terzo per anzianità di servizio.

Giachi Antonio e Argiolas Tommaso, ufficiali d'ordine di 1ª classe, sono collocati a riposo, in seguito a loro domanda, a decorrere dal 1° maggio 1902, il primo per età avanzata e il secondo per anzianità di servizio.

Nesi Adolfo, vice segretario amministrativo, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° maggio 1902.

Alinei dott. Alfredo, volontario amministrativo, è nominato vice segretario amministrativo di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° maggio 1902.

Marincola di San Floro nob. cav. Evelino, capo sezione di ragioneria, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 5000, a decorrere dal 1° maggio 1902,

Garbazzi cav. Felice, segretario di ragioneria, è promosso, per merito, dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° maggio 1902.

Zerbato Gerolamo, segretario di ragioneria, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 1° maggio 1902.

Fornaroli Claudio, vice segretario di ragioneria di 1ª classe, è nominato, per idoneità, segretario di ragioneria di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° maggio 1902.

Cecchi Attilio, vice segretario di ragioneria, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° maggio 1902.

Alfieri cav. Angelo, Marchesini Gio. Antonio e Pezzi cav. Giovanni, archivisti, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 1° maggio 1902.

Almerighi Giovanni, Fontana Agostino e Mandillo Carlo, archivisti, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3200, a decorrere dal 1° maggio 1902.

Basso Eugenio, Iacoli Edoardo e Zambonini Gustavo, ufficiali d'ordine di 1ª classe, sono nominati archivisti di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2700, a decorrere dal 1° maggio 1902.

Imbò Gennaro, Angeletti Gaetano, Danese Calcedonio, De Melio Silvio e Borda Andrea, ufficiali d'ordine, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2200, a decorrere dal 1° maggio 1902.

Bounous Ernesto, Quinto Gaetano, Colombajoni Emilio, Lombardi Francesco e Scialla Michele, ufficiali d'ordine, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1800, a decorrere dal 1° maggio 1902.

RR. avvocature erariali.

Con R. decreto del 6 marzo 1902:

Burdet cav. Angelo, vice avvocato erariale di 2ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° marzo 1902, col grado onorifico di avvocato erariale.

Con RR. decreti del 9 marzo 1902:

Moja avv. Carlo, sostituto avvocato erariale di 2ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° aprile 1902, con l'annuo assegno di L. 200.

Vaccari cav. Ernesto, sostituto avvocato erariale, è promosso dalla 4ª alla 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Pugliese avv. Carlo, aggiunto sostituto avvocato erariale, è nominato sostituto avvocato erariale di 4ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Intendenze di finanza.

Con RR. decreti del 2 marzo 1902:

Destefanis Oreste, magazziniere economo di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° aprile 1902.

Chiantore Cesare, magazziniere economo, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Ruffolo Antonio, magazziniere economo, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Con R. decreto del 9 marzo 1902:

Omazzoli Gedeone, ufficiale di scrittura di 2ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata, a decorrere dal 1° aprile 1902.

Con R. decreto del 13 marzo 1902:

Zoni Andrea, segretario di ragioneria di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio dal 1° aprile 1902.

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,162,385 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 510, al nome di Vernoni *Luigia* e Giulio fu Giuseppe-Mario-Severino, minori, sotto la patria potestà della madre Carrera Rosa-Lodovica fu Giuseppe, domiciliati in Torino, e prole nascitura di detto Giuseppe-Mario-Severino Vernoni, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vernoni *Felicita-Giusta-Luigia* e Giulio fu Giuseppe-Mario-Severino, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l' 11 marzo 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 marzo, in lire 102,29.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

21 marzo 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati . .	5 % *lordo*	102,46 1/4	100,46 1/4
	4 1/2 % *netto*	110,95 1/2	109,83
	4 % *netto*	102,27 1/2	100,27 1/2
	3 % *lordo*	67,65	66,45

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 21 marzo 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15,40).

DI PRAMPERO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Comunicazioni.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge una lettera del presidente della Corte dei conti, relativa alle registrazioni con riserva fatte dalla Corte stessa nella prima quindicina del corrente mese.

Legge pure un messaggio del presidente della Camera dei deputati, che comunica la definitiva costituzione di quell'ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Dà lettura di una lettera del ministro delle finanze, con cui prega il Senato, a' termini dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1900, di procedere alla nomina di due commissari nella Commissione di vigilanza sul servizio del chinino.

Presentazione di un progetto di legge.

ZANARDELLI, presidente del Consiglio. Presenta un progetto di legge per disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato.

(Su proposta del presidente del Consiglio, è rinviato alla stessa Commissione che ebbe ad esaminarlo nella passata Sessione legislativa).

Annunzio d'interpellanze.

PRESIDENTE. Annunzia che il senatore Guarneri ha presentato la seguente domanda d'interpellanza al presidente del Consiglio:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare il presidente del Consiglio sulle presenti condizioni politiche e sociali del paese ».

ZANARDELLI, presidente del Consiglio. Accetta l'interpellanza, ma, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento, prega l'interpellante di voler attendere un momento più propizio.

GUARNERI. Consente, ma prega che questo momento sia il più prossimo possibile.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro dell'interno, lo invita a dichiarare se e quando intenda rispondere all'interpellanza del senatore Astengo sui fatti di Torino, già annunziata in precedente seduta.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Dichiara di accettare l'interpellanza ed è agli ordini del Senato per il suo svolgimento.

ASTENGO. La sua interpellanza aveva ragione di essere quando fu presentata un mese fa.

Allo stato delle cose si associa all'interpellanza Guarneri e si riserva di interloquirvi.

GIOLITTI, ministro dell'interno. Consente.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunica una lettera del senatore Cavasola, il quale, ringraziando i colleghi per il voto a lui dato, dichiara di non poter attendere all'ufficio di membro della Commissione per la vigilanza sul fondo per l'emigrazione.

In altra seduta si procederà alla nomina del senatore che dovrà sostituire il dimissionario.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione per la nomina di due commissari nella Commissione di vigilanza sul chinino.

CHIALA, segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Annunzio di un progetto di legge d'iniziativa del senatore Cefaly.

PRESIDENTE. Annunzia la presentazione di un progetto di legge del senatore Cefaly, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Ancora un lutto per il Senato, io scrivevo ieri. Oggi ho il dolore di dover aggiungere, d'appresso ad un triste annunzio ricevuto pur dianzi, che una seconda perdita è sopraggiunta a contristare il Senato.

Il marchese Lazzaro Negrotto-Cambiaso, nato in Genova nel 1823 da famiglia patrizia, morì nel dì tre corrente marzo nella sua villa di Codevilla presso Voghera.

Egli era entrato fino dal 1860 a far parte della Camera dei deputati per volontà degli elettori politici del collegio di Pontedecimo, e rieletto nello stesso collegio in due successive legislature ottenne per altre quattro volte il suffragio degli elettori del primo collegio di Genova, che rappresentò senza interruzione fino al 1880.

Il marchese Negrotto appartenne sempre, e militò a viso aperto nelle file del partito liberale, e quando nel 1876 la Sinistra ottenne di salire al Governo, venne meritatamente prescelto a coprire la carica di sindaco della superba Genova, che tenne con grande amore, fino a che prevalsero nell'Amministrazione altre tendenze, onde fu tratto ad abbandonare la direzione dell'azienda comunale.

Continuò tuttavia nella carica di consigliere provinciale, dove i suoi colleghi solevano dargli continue prove di riverenza e di affetto.

Tenne infatti l'ufficio di presidente ed era tuttora vice-presidente del Consiglio, quando gli mancò la vita.

Più tardi, cioè nel dicembre 1901, il marchese Negrotto fu elevato alla dignità senatoria.

È giustizia ricordare, che il nostro bravo collega, malgrado la vecchiaia e gli acciacchi, soleva prender parte attiva ai lavori del Senato, ed in momenti gravi per la patria, specialmente dopo i disastri d'Africa, il senatore Negrotto fece udire qua dentro parole fiere e dignitose in difesa del nome italiano, e dell'esercito specialmente.

Ed egli si riprometteva, fino in questi ultimi tempi, di partecipare ai nostri lavori col riaprirsi di quest'ultima Sessione, quando morte l'incolse nella sua villa prediletta di Codevilla, che ancora lo piange e piangerà lungamente estinto, per la bontà dell'animo, ond'era giustamente riverito ed amato.

Il marchese Negrotto ha lasciato dietro di sè la riputazione di un vero gentiluomo che ha servito fedelmente la patria, ed io in nome vostro mando all'ottimo collega ed amico l'estremo affettuoso vale (Benissimo!).

Da Bologna, dove esercitava le funzioni di comandante del VI Corpo d'armata, giungeva poche ore addietro la dolorosa notizia della morte che colpì d'improvviso nella scorsa notte il nostro bravo collega Antonio Gandolfi, in età di sessantasette anni appena compiuti.

Io non saprei dire di lui, nei pochi cenni che mi sono imposti dalla brevità del tempo, quel che voi già non sappiate.

Uscito fuori nel 1853 dalla R. Accademia militare Estense, con la qualità di cadetto, egli aveva nei venti anni scorsi di poi raggiunto il grado di maggiore nel corpo di stato maggiore, quando nel 1874 gli elettori politici di Carpi, sua patria, lo inviarono a sedere, quale rappresentante di quel collegio, nella Camera dei deputati.

Ed egli che, insofferente d'ozio, aveva, nel frattempo, frequentato l'Università di Modena, riportando nel 1858 la laurea d'ingegnere, fece così lunga e felice prova della perizia acquistata così nelle armi, come nelle materie attinenti all'ingegneria, che gli elettori di Carpi, poi quelli di Modena, fecero a gara a riconfermargli il mandato, fino a che la Maestà del Re nel novembre 1901 lo chiamò a sedere nel Senato del Regno: tanta era l'estimazione in cui era venuto appresso i colleghi, in considerazione dei molti e dotti lavori da esso compiuti nel giro di così lunghi anni che rimarranno negli atti del Parlamento, in memoria ed onore del nostro bravo collega!

Ma Antonio Gandolfi fu soprattutto un soldato, ed un prode soldato; e quando l'alto grado raggiunto nella milizia gl'impose nuovi e maggiori doveri, diede tutto se stesso all'esatto e fedele compimento delle nobili e delicatissime funzioni di comandante di corpo d'armata, sempre esercitate con altissimo onore.

La strettezza del tempo non mi consente parlare più ampiamente di Antonio Gandolfi parlamentare, soldato e scrittore insigne di cose militari. Ma come gli atti del Parlamento stanno lì ad attestare quanto egli abbia bene meritato dalla patria quale rappresentante del popolo nei Consigli della nazione, gli stati di servizio del nostro ottimo collega nella carriera delle armi bastano a dimostrare, quale e quanto grave sia la perdita che la patria deve lamentare con la dipartita del valoroso e dotto soldato.

Insignito della medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci

lustri, decorato della medaglia d'argento al valor militare per essersi distinto alla presa di Civitella del Tronto, combattente nella campagna del 1866 ed in quella dell'occupazione di Roma nel 1870, governatore e duce nell'Eritrea nel 1890 e nel 1891, Antonio Gandolfi ha bene meritato che il di lui nome sia lungamente ricordato con onore alle generazioni che si presentano sulla scena del mondo, come degno di essere imitato da chi ama la patria, ed intende dedicarle la vita.

Noi, del vecchio tempo, ci sentiamo fieri di averlo avuto fra noi, ed auguriamo fidenti che dove si dovesse correre alle armi per la difesa dell'unità e della libertà della patria, sieno sempre per sorgere altri uomini della tempra e del valore di Antonio Gandolfi, nostro compianto collega ed amico, a tener alta ed inviolata la bandiera della nazione (Approvazioni).

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra. Si associa a nome dell'Esercito alla commemorazione del senatore Gandolfi, di cui ricorda i meriti altissimi militari e politici (Bene!).

ZANARDELLI, presidente del Consiglio. Si associa alle nobili parole dette dal presidente del Senato in memoria del defunto senatore Negrotto-Cambiaso. Ricorda che era insieme con lui nel primo seggio presidenziale della Camera italiana.

Accenna ai meriti del defunto come cittadino e come uomo politico, notando come fu sempre fedele alle idee liberali (Approvazioni).

Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Dà facoltà al senatore Finali, relatore, di dar lettura del progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona.

FINALI, relatore, legge:

SIRE!

La Vostra Augusta parola, che reverenti ascoltammo, chiamandoci di nuovo al nostro ufficio legislativo, scendeva a noi gratissima consigliera e confortatrice.

Alla fiducia della Maestà Vostra ci studieremo sempre corrispondere con tutte le forze della mente e dell'animo; mentre in noi è profonda la gratitudine verso la Vostra Real Casa, la cui storia s'immedesima con quella dell'indipendenza e dell'unità nazionale, e verso di Voi, che sulle orme del grande Avo, e del Padre barbaramente rapitoci, Vi consacraste alla felicità del Vostro popolo.

Alla vasta opera di legislazione, che la Maestà Vostra ci ha preannunziata, noi attenderemo con incrollabile devozione ai principî, sui quali si fondano l'unità della patria e le sue libere istituzioni; desiderosi, come già in passato, di contribuire ad ogni vero progresso e ad ogni utile riforma, in particolar modo solleciti di quei bisogni e di quei problemi, che al tempo nostro più affaticano tutti i popoli civili.

La buona condizione delle finanze, frutto di lunghe cure e di costanti sacrifizi, permette ora pensare ad allieviatrici riforme tributarie; ma queste, anche le più desiderabili, come la diminuzione di un alto prezzo di monopolio, non dovranno alterare il normale assetto del bilancio, il quale è tal bene, che si risente in ogni parte della vita economica; e che conviene tanto più saldamente conservare, quanto più si vogliono averne i mezzi da dotare adeguatamente i pubblici servizi, da compiere opere di pubblica utilità e di assistenza sociale, e da sopperire ai grandi bisogni locali che la Maestà Vostra ha accennati.

La riforma dell'ordinamento giudiziario, intesa a rendere più semplice, pronta e sicura l'amministrazione della giustizia, e ad elevare la dignità dei magistrati, è antico voto: nè meno antico è quello di dare norme certe e comuni alle Amministrazioni civili, statuendo per gli impiegati dello Stato giuridiche guarentigie, che li preservino dagli arbitrî e li assicurino. Tornerà ben volontieri su questo argomento il Senato, augurandosi che il progetto di legge da esso approvato non resti un'altra volta per via.

Le riforme legislative si operano più sicuramente, quando secondano la pubblica opinione, anzichè precorrèrla; dovremo quindi fare oggetto del più profondo e maturo esame quella annunziataci, che, toccando al primo dei fondamenti della civile società, commove in vario senso le popolazioni del Regno.

Fedele al principio di libertà, che è la base delle sue relazioni con la Chiesa, non deve lo Stato nè può permettere usurpazioni ed ingerenze pertubatrici; e mantenendosene esso da sua parte alieno, renderà sempre più manifesto, che il compimento della nostra unità nazionale non nocque all'autorità del supremo istituto religioso, ed al suo esercizio nell'Italia e nel mondo.

Siamo lieti, che le nostre relazioni con tutte le Potenze siano ottime; e che la difesa dei nostri interessi, i vincoli di cordiali amicizie e la fedeltà alle nostre alleanze si conciliino con la pace, supremo intento dell'Italia per raggiungere più presto quel posto, che le sue attitudini, le tradizioni, e le speranze del suo risorgimento le assegnano.

Partecipiamo alla Vostra soddisfazione per l'atto, col quale l'Impero Britannico e la Repubblica Brasiliana, rimettendo in Voi la definizione di loro contese, resero omaggio alla Maestà del Re d'Italia; e ci associamo plaudenti al saluto, che con cuore di soldato e di Re mandaste alle milizie di terra e di mare, le quali in lontanissime contrade hanno onorato il nome Italiano.

Supremo bisogno è la pace interna, fondamento e presidio di ogni pubblico bene. In tempi agitati, con propositi e tendenze sconfinate e sovversive, la vigile autorità del Governo deve mantener sempre l'impero della legge, e conciliare i principî di libertà con le necessità dell'ordine pubblico e della conservazione sociale (Bene!).

SIRE!

L'anima della Nazione è col suo Re. Nel fausto evento, che consolò la Vostra Casa, furono rivolte a Voi ed alla Augusta Consorte universali manifestazioni di affettuosa devozione ed esultanza: al Vostro mesto ricordo del venerato Genitore risponde vivo e perenne il nazionale compianto.

Quando in circostanze angosciose Voi saliste al Trono, noi accogliemmo con infinito e fiducioso affetto le Vostre parole, che si ispiravano a gloriose tradizioni e a magnanimi sentimenti: Voi avete la coscienza d'una grande missione, ed il Senato ha fede che troverete in Voi stesso, nel Parlamento e nel Vostro popolo la virtù per compirla (Vive approvazioni).

PATERNO'. La risposta che il Senato ha fatto sempre al discorso della Corona è stata in ogni tempo considerata come un omaggio al Re ed una parafrasi del discorso stesso.

Questa volta però gli sembra che la risposta sia un po' polemica, ragion per cui sente il bisogno di fare delle dichiarazioni.

Nell'indirizzo di risposta al discorso della Corona si deve aver riguardo a tutte le opinioni dell'assemblea, che è pur sempre unanime nella devozione al Re ed alla patria.

Rileva alcuni punti nei quali, secondo lui, l'indirizzo di risposta si è allontanato dalle buone tradizioni parlamentari.

Accenna anzitutto al periodo che riguarda la riforma del primo dei fondamenti della società civile, e crede che la forma della risposta dovesse essere più rimessiva e diversa da quella adottata.

Quanto alla politica da seguirsi rispetto al Pontefice, nota che evvi un inciso molto grave quello in cui si dice: « mantenendosene esso da sua parte alieno », inciso che può far sospettare che si sia voluto significare cosa diversa da quella che era nell'animo della Commissione e del relatore (Commenti).

Critica da ultimo la chiusa dell'indirizzo.

In essa si parla di *fede*, non di *certezza* (commenti) nella vittoria.

Dato il periodo politico attuale si deve parlare esplicitamente di certezza, non di fede soltanto.

Nota poi che nella risposta non si fa cenno ad un notevole passo del discorso della Corona, riguardante le classi lavoratrici...

FINALI, relatore. Legga meglio, l'accenno c'è.

PATERNO'. Rilegge il periodo, ma nota che esso è troppo vago e non risponde pienamente alla parola del Re.

Queste le ragioni per cui non può dirsi pienamente soddisfatto dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona. Si augura che

il relatore gli dia tali schiarimenti da fargli votare con sicura coscienza tale indirizzo.

Del resto, rispettando le tradizioni del Senato, dichiara che non presenterà alcuna modificazione al testo proposto.

VITELLESCHI. Il senatore Paternò che ha lodato il continuo uso del Senato per il passato, ha ora aperta la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona su alcune sottigliezze.

Risponde alla prima di esse, affermando il diritto del Senato di esprimere le sue opinioni. Le altre non le ha comprese.

Crede che sia opportuno ricorrere all'antico partito di votare l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, senza discussione, come un omaggio al Re.

Prega il Senato di volere aderire a questa sua proposta. La discussione politica si potrà sempre fare in altra occasione.

FINALI, relatore. Non crede che la risposta al discorso della Corona debba essere una semplice parafrasi di esso.

Le sue opinioni in materia sono note, perchè già ebbe a manifestarle altra volta.

Dice poi all'on. Paternò che l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, è ispirato al più alto sentimento di devozione verso il Re e le istituzioni; e non pensava che l'ultima parte potesse prestarsi all'interpretazione che ha voluto darle il senatore Paternò.

Il dire di voler essere solleciti dei bisogni e dei problemi che più affaticano i popoli civili, risponde pienamente al concetto della parola Reale. E l'affermare che il Senato concorrerà nel mantenere l'elasticità del bilancio per avere i mezzi onde compiere opere di pubblica utilità e di assistenza sociale, significa appunto che il Senato non vuole venir meno al suo còmpito di studiare ed approvare riforme che mirino all'opera redentrice delle classi meno abbienti.

L'ultima osservazione relativa alla chiusa l'avrebbe attesa da un grammatico e non da un chimico illustre qual'è il senatore Paternò, il quale suppone un condizionale, dove non c'è.

Tutte le grandi verità, tutte le grandi riforme debbono essere prima nel pensiero di qualcuno. Nell'indirizzo di risposta non è espressa alcuna opinione nè pro nè contro la riforma dell'ordinamento familiare.

Solo è detto che il Senato la farà oggetto di profondo e maturo esame. E ciò facendo, non si fa alcuna polemica, come disse il senatore Paternò.

Dimostra come non possa da alcun punto dell'indirizzo rilevarsi cosa che non sia riverente verso la maestà del Re.

PATERNO'. Ringrazia il senatore Finali delle date spiegazioni, ed è lieto di aver sollevato la questione, perchè in tal modo l'argomento è stato meglio chiarito.

Darà il suo voto favorevole al progetto d'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione. Pone ai voti l'approvazione dell'indirizzo.

(È approvato all'unanimità).

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. Procede all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che, con l'Ufficio di presidenza, presenteranno a Sua Maestà il Re l'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori: Boncompagni-Ludovisi, Cerruti Valentino, Pierantoni, Guglielmi, Vacchelli, Picardi, Garneri G.; supplenti Besozzi e Sani.

Presentazione di progetti di legge.

PRINETTI, ministro degli affari esteri. Presenta tre progetti di legge intesi a dare esecuzione agli articoli 19, 24, ultimo comma, e 16 del Regolamento annesso alla Convenzione internazionale firmata all'Aja il 29 luglio 1899.

(Sono trasmessi alla Commissione dei trattati).

Chiusura di votazione e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione e procede al sorteggio degli scrutatori.

Risultano scrutatori i senatori: Orengo, Di San Marzano e Sani.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali » (N. 3).

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i cinque articoli del progetto di legge.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali » (N. 4).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PIERANTONI. Nota che nel progetto si introduce il nuovo grado di maresciallo; vorrebbe che tale grado venisse conferito anche ai capi fanfara di cavalleria, per ragioni di opportunità e di giustizia che enumera

Si augura che il suo voto sia accolto anche perchè la spesa sarà assai lieve.

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra. Dichiara che fu discusso dalla Commissione se il grado di maresciallo potesse essere esteso ad altre categorie di sottufficiali; ma si dovette rinunziare a tale proposito per varie ragioni d'indole generale e tecnica, che espone.

Anche considerazioni di carattere finanziario impediscono l'accoglimento della proposta del senatore Pierantoni e lo prega di ritirarla, perchè turberebbe, qualora fosse accolta, l'economia del progetto di legge in discussione.

PIERANTONI. Non crede che la sua proposta potrebbe turbare l'economia della legge, e lo dimostra. Non trova poi nessuna analogia fra i capi fanfara e i maestri di scherma. Se la Commissione non è favorevole alla sua proposta non vi insisterà; ma è dolente che il ministro non abbia voluto darvi la sua adesione.

DI SAN MARZANO, relatore. Ricorda che l'Ufficio centrale è stato d'accordo col ministro sull'opportunità che il grado di maresciallo debba essere raggiunto da chi va a coprire il grado corrispondente.

Con l'esperienza, senza nulla pregiudicare con un voto, si potrà allargare l'applicazione di tale disposizione.

Da principio però essa dev'essere ristretta nei limiti dettati dal progetto di legge in discussione.

PIERANTONI. Replica brevemente dicendo che accetta il concetto del relatore e non fa proposte.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i 14 articoli del progetto di legge.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di due commissari nella Commissione di vigilanza sul servizio del chinino.

Votanti. 93
Maggioranza 47

Eletti i senatori: Todaro, con voti 61 e Gamba con voti 51.

Presentazione di una petizione.

PRESIDENTE avverte che è stata presentata una petizione dai negozianti ed industriali di Roma contro gli abusi delle cooperative di consumo.

È trasmessa alla Commissione per le petizioni, che ne riferirà a suo tempo.

Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali » (N. 1).

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano i venti articoli del progetto, e l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

Discussione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte » (N. 2).

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i primi quattro articoli del progetto.

CODRONCHI, relatore. All'articolo 5, 2° comma, propone il seguente emendamento:

« Uguale obbligo potrà essergli imposto dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento, quando, per ragioni d'urgenza,

il ministro della pubblica istruzione, dietro avviso della competente Commissione, proceda a tale notificazione prima ancora della inserzione in catalogo. L'effetto di tale notificazione è temporaneo e duraturo fino all'inserzione o meno nel catalogo stesso ».

L'emendamento, accettato dal ministro della pubblica istruzione, è approvato.

Approvasi l'intiero articolo 5.

Senza discussione approvansi gli articoli da 6 a 37, ultimo del progetto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei quattro progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

ARRIVABENE, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali:

Votanti	82
Favorevoli	66
Contrari	16

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali:

Votanti	82
Favorevoli	71
Contrari	11

(Il Senato approva).

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte:

Votanti	82
Favorevoli	74
Contrari	8

(Il Senato approva).

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali:

Votanti	81
Favorevoli	68
Contrari	13

(Il Senato approva).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

Levasi (ore 18.15).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 21 marzo 1902

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 14,5.

LUCIFERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Commemorazione del senatore Gandolfi.

MENAFOGLIO, appresa la morte del generale Antonio Gandolfi senatore del Regno, come deputato di Modena sente il dovere di ricordarne la vasta coltura, le virtù civili, il valore militare ed il patriottismo.

È certo che la Camera, compresa della grave perdita, vorrà esprimere le condoglianze alla famiglia (Approvazioni).

MALVEZZI, come deputato di Bologna, si associa alle parole dell'on. Menafoglio per la perdita del generale Gandolfi, comandante il Corpo d'armata di Bologna.

MAURIGI ricorda l'opera del generale Gandolfi come soldato e come governatore dell'Eritrea.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, si associa a nome del Governo alle parole pronunziate dai precedenti oratori in onore del compianto generale Gandolfi (Approvazioni).

PRESIDENTE. Gli è giunta improvvisa e dolorosa la notizia della morte del generale Gandolfi, che fu anche deputato per parecchie legislature. Ricorda i servizi resi da lui come soldato, come cittadino e come deputato.

È sicuro che la sua memoria rimarrà cara a quanti, come lui, amano la patria (Vive approvazioni).

Interrogazioni.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, a nome del presidente del Consiglio, risponde ad una interrogazione degli onorevoli De Martino, Arlotta, Ciccotti, Gualtieri, Palumbo, Di Canneto, De Bernardis, Della Rocca e Placido, che desiderano conoscere « le ragioni che hanno indotto il Governo a non dare seguito sinora all'affidamento formalmente dato nella seduta del 13 dicembre 1901 per la costituzione di una speciale Commissione che dovesse fare concrete proposte intorno alla trasformazione industriale di Napoli ».

Ricorda le ragioni che indussero il presidente del Consiglio a dare l'affidamento ricordato in questa interrogazione.

Se la Commissione non fu ancora nominata, ciò si deve a cause estranee alla ferma volontà dell'on. Zanardelli di voler provvedere efficacemente, completamente ai bisogni industriali della nobile città di Napoli. Non si tratta dunque di indugi volontari. Assicura che la Commissione sarà presto istituita, sicuro che risponderà seriamente all'alto ufficio (Bene!).

DE MARTINO si meraviglia che ad un'interrogazione rivolta personalmente al presidente del Consiglio, sopra una sua speciale promessa, questi non abbia creduto di personalmente rispondere. Nota che a proposito di cotesta questione tutta la Deputazione napoletana è concorde.

Si trattava di un impegno formale per la nomina di una Commissione con l'incarico di studiare l'arduo problema dell'incremento industriale della città di Napoli.

La quistione è stata riconosciuta urgente da tutti e dallo stesso Ministero.

Confida che la Deputazione napoletana sarà concorde nelle sue deliberazioni a tutela degl'interessi di Napoli.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, nota che ragioni di ufficio hanno impedito al presidente del Consiglio di rispondere personalmente all'on. De Martino. Conferma che la Commissione sarà nominata presto. Del resto all'on. interrogante, già sottosegretario di Stato, non deve dispiacere che la risposta categorica a nome del capo del Governo gli sia venuta da un suo collega (Bene! — Commenti).

Risponde quindi ad un'interrogazione degli onorevoli Rondani, Cabrini e Montemartini, che desiderano sapere « s'egli abbia trovata corretta l'applicazione dell'articolo 85 della legge di pubblica sicurezza a danno del cittadino Schiazzi Omero, rimpatriato il 10 marzo da Orte a Bologna ».

Espone come si svolsero i fatti.

Ritiene corretta la procedura dell'Autorità di pubblica sicurezza; anzi osserva che essa è stata fin troppo indulgente, poichè si poteva, a norme dell'articolo 85 della legge, procedere all'arresto dello Schiazzi (Bene! — Ilarità — Commenti).

CABRINI ritiene non esatte le informazioni fornite al sottosegretario di Stato. Accenna all'opera dello Schiazzi, assolutamente pacifica e conciliativa.

L'Autorità di pubblica sicurezza ha quindi proceduto arbitrariamente.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione degli onorevoli Majorana, Falcioni e Morpurgo, che desiderano conoscere « se abbiano intenzione di presentare proposte intese ad estendere il beneficio del gratuito patrocinio ai giudizi avanti le Giunte provinciali amministrative e la quarta Sezione del Consiglio di Stato ».

Assicura che appena l'autorevole Commissione, la quale fu incaricata di studiare la grave questione e di presentare opportune proposte, avrà compiuto il suo lavoro, sarà presentato apposito disegno di legge.

MAJORANA prende atto e ringrazia. È lieto che l'on. sottosegretario di Stato riconosca l'importanza della quistione.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'on. De Felice-Giuffrida che desidera sapere « se intenda modificare il Regolamento generale delle carceri, almeno nella parte che riguarda il trattamento dei condannati per reati politici ».

Anche per questa grave quistione fu nominata una competente Commissione.

Appena essa avrà presentato il risultato de' suoi studî, saranno presi i provvedimenti opportuni.

DE FELICE-GIUFFRIDA non è sodisfatto; poichè nel trattamento dei condannati non si fa veruna distinzione. In ogni modo attenderà per giudicarli i provvedimenti del Governo.

FULCI NICOLÒ, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde subito ad un'interrogazione presentata ieri dall'on. Spagnoletti « intorno ad alcune recenti lagnanze degli impiegati di quel Ministero ».

Risponde in pari tempo ad altra interrogazione analoga dell'on. Grassi-Voces.

Dichiara prima di tutto che la grande maggioranza degl'impiegati del Ministero di agricoltura e commercio onorano per il loro ingegno e per la loro virtù l'Amministrazione italiana. Però vi è un gruppo di impiegati fornito persino di soprassoldi, non si sa come reclutati, i quali rappresentano l'elemento perturbatore e negligente.

Avuti i rapporti dai capi di servizio, verificò con un'inchiesta la mancanza di zelo e le assenze di cotesti impiegati, e perciò verso di essi ha sentito il dovere di prendere i provvedimenti energici che sono noti. Egli intende di rendere omaggio ai valorosi, ma non può non richiamare seriamente al loro dovere i negligenti (Benissimo! — Bravo!).

SPAGNOLETTI e GRASSI-VOCES, dopo le dichiarazioni dell'on. sottosegretario di Stato, si dichiarano soddisfatti.

Presentazione di disegni di legge.

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra, presenta un disegno di legge sull'ordinamento del R. esercito e la legge sull'avanzamento, in sostituzione di quello presentato l'11 marzo 1902.

PRINETTI, ministro degli affari esteri, presenta i seguenti disegni di legge:

Modificazioni ai ruoli organici di prima categoria del Ministero e del personale delle Legazioni;

Bilancio del fondo dell'emigrazione pel 1901-902;

Bilancio del fondo dell'emigrazione pel 1902-903.

Svolgimento di proposte di legge.

D'ALIFE svolge la sua proposta di legge per la costituzione della frazione Crosia in Comune autonomo.

GIOLITTI, ministro dell'interno, consente che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

BIANCHI EMILIO svolge la sua proposta di legge per la costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Crespina, Tripalle e Cenaia.

GIOLITTI, ministro dell'interno, non si oppone che la proposta dell'on. Bianchi sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

POZZI DOMENICO svolge la sua proposta di legge per la costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Castoriga e Vidardo.

GIOLITTI, ministro dell'interno, consente che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Seguito della discussione del disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

BACCELLI GUIDO, ministro di agricoltura, industria e commercio, annunzia alcune modificazioni concordate con la Commissione all'articolo primo.

DI SAN GIULIANO, relatore, prega gli onorevoli deputati, che hanno presentato emendamenti, di non insistervi, essendosi fatto ragione ad essi, per quanto era possibile, con le modificazioni concordate

INDELLI accetta la disposizione transitoria del secondo capoverso, con la quale si permette che si mantengano negli opificî i fanciulli che ora vi si trovano sebbene di età inferiore a quella prescritta nel primo capoverso.

Raccomanda poi che si studi il modo di far concorrere il patrimonio delle Opere pie a vantaggio dei lavoratori.

ARNABOLDI, non ostante la dichiarazione del relatore, insiste nei suoi emendamenti diretti ad elevare a 13 anni l'età per l'ammissione dei fanciulli ai lavori industriali ed a 15 per i lavori sotterranei; ritenendo che altrimenti non metterebbe conto di fare una nuova legge, mentre il deperimento della classe operaia reclama un provvedimento urgente.

LIBERTINI GESUALDO propone un emendamento inteso ad escludere i lavori delle miniere dalla categoria dei lavori insalubri e pericolosi; perchè altrimenti non verrebbero ammessi a quei lavori fanciulli d'età inferiore a quindici anni; ciò che porrebbe lo esercizio delle miniere in una condizione insopportabile.

DE FELICE-GIUFFRIDA si oppone all'emendamento dell'on. preopinante, ritenendo che si debba por fine allo strazio dei poveri *carusi* adibiti a lavori faticosi, insalubri e pericolosi, che li rendono inetti al servizio militare e li deprimono anche moralmente.

Aggiunge che questi infelici, come risulta da documenti ufficiali, sono soggetti ad una vera schiavitù; mentre gli oziosi proprietarî ritraggono dalle miniere lucri assai vistosi. Spetta quindi alla Camera di provvedere alle penose condizioni di quei disgraziati (Vive approvazioni).

CHIESA, come firmatario degli emendamenti presentati dall'on. Cabrini, dichiara d'insistere negli emendamenti medesimi che crede indispensabili se si vogliono, almeno in gran parte, eliminare i guai che tutti lamentano.

Confutando, anche dal punto di vista delle industrie, le osservazioni degli avverseri, afferma che il lavoro ridotto a termini più ragionevoli e più umani, migliora la produzione e rende minori le perdite degli industriali, senza diminuire sensibilmente nemmeno la quantità del prodotto.

Afferma altresì che il progetto della Commissione esclude dai beneficî della legge varie categorie di lavoratori, come le commesse di negozio, i garzoni muratori e altri: e quindi ripete di mantenere l'articolo primo quale fu proposto dall'on. Cabrini ed altri firmatari (Bene!).

PANTANO dichiara che le condizioni dell'industria mineraria zolfifera furono esageratamente descritte, in un senso e nell'altro, così dall'on. Libertini come dall'on. De Felice; e che non c'è, in verità, nè generale disagio, nè soverchia protezione, specie nella Sicilia. Ma per dare a questa industria la stabilità necessaria al suo incremento occorrono riforme le quali, però, non debbono confondere l'esercizio industriale con la proprietà della miniera.

Il proprietario può avere qualche volta una condizione privilegiata, mentre l'industriale di miniere lotta spesso contro gravissime difficoltà d'indole complessa che non si possono considerare leggermente nè risolvere in tutti i casi, e che troveranno forse un qualche rimedio nell'obbligatorietà dei consorzî.

La riforma del limite d'età dei lavoratori colpisce direttamente l'industria; aumentare cotesto limite è certamente un nobile desiderio di umanità; ma d'altra parte non si può prescindere dalle condizioni di fatto quali sono: e perciò, come termine medio e di conciliazione, proporrebbe che, lasciando i lavoratori attuali dopo gli undici anni, fra tre anni, nelle miniere senza trazione meccanica, l'età dei lavoratori debba essere di 14 anni e di 13 nelle altre.

Presenta in questo senso un emendamento (Bene!).

DELL'ACQUA svolge un emendamento per sostenere che il limite dell'età debba essere di quindici anni.

Presentazione di una relazione.

GIOVANELLI presenta la relazione sul disegno di legge per « autorizzazione della spesa straordinaria di lire 5,000,000 per la riparazione dei danni delle piene del 1901 ».

Seguito della discussione del disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

GUSSONI propende alla proposta che il limite d'età debba essere stabilito ai dodici anni; e sostiene il proprio emendamento.

BACCELLI GUIDO, ministro di agricoltura, industria e commercio, rilevando la grave difficoltà di legiferare in materia così estesa e complessa, crede che meglio si sarebbe provveduto molto lasciando, nell'applicazione dei provvedimenti, alla facoltà del Governo. Tale scopo si potrà forse ottenere con l'applicaziene dell'articolo 4, e dichiara che terrà conto di tutte le osservazioni che furono fatte. L'essenziale è l'approvazione della legge (Bene! Bravo!).

DI SAN GIULIANO, relatore, risponde ai varî oratori insistendo nelle considerazioni ieri svolte, e nell'affermare che, nelle attuali condizioni, non è possibile elevare il limite d'età oltre i 12 anni.

All'on. Chiesa fa osservare che è stabilimento industriale quello dove lavorano più di cinque operai, e che perciò la legge si può applicare anche alle categorie particolari di lavoratori di cui si è occupato.

Non accetta le proposte dell'on. Arnaboldi, e dichiara infondato il dubbio sollevato dall'on. Libertini.

Nota che nulla nella legge impedisce che il Governo possa con decreto Reale elevare fino a 15 anni il limite di età per l'ammissione alle miniere di zolfo, qualora le condizioni dell'industria lo consentano, e le condizioni igieniche ne provino la necessità.

Quanto all'emendamento proposto dall'on. Pantano crede che il giudizio sulla convenienza di accoglierlo debba essere lasciato al Governo,

ARNABOLDI, MAJORANA, GUSSONI, DELL'ACQUA e CRESPI mantengono gli emendamenti da essi proposti.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo sostitutivo proposto dall'on. Cabrini.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

CABRINI dà ragione di un emendamento per estendere gli effetti della legge ai laboratorî, negozi ed arti edilizie.

CRESPI domanda che su questo emendamento si voti per divisione.

PRESIDENTE mette a partito la prima parte dell'emendamento relativo ai laboratorî.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Mette poi a partito l'emendamento relativo ai negozi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE mette a partito la 3ª parte dell'emendamento relativa alle arti edilizie.

(È approvata — Sono respinti gli emendamenti Arnaboldi Majorana, Gussoni, Dell'Acqua e Crespi).

PRESIDENTE dà lettura della seguente aggiunta proposta dall'on. Pantano e firmata da oltre dieci deputati:

« Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, ove non esiste trazione meccanica, non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 14 anni compiuti.

« Potranno però rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data della presente legge ».

DI SAN GIULIANO, relatore, osserva che la prima parte di questo emendamento è compresa virtualmente nella proposta del Governo, e quanto alla seconda se ne rimette al Governo,

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, non ha difficoltà ad accettare la seconda parte dell'emendamento dell'on. Pantano.

PANTANO mantiene quindi intero il suo emendamento; e propone che si voti per divisione.

(Le due parti dell'aggiunta sono approvate, e si approva quindi l'articolo 1 nel suo complesso con gli emendamenti votati).

DI SAN GIULIANO, relatore, all'articolo 2, prega i proponenti di emendamenti di volerli ritirare. Assicura poi l'on. Podestà che il Governo è disposto a prendere in considerazione il suo emendamento nel Regolamento.

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, si associa al relatore.

PODESTA' ritira il suo emendamento.

CALISSANO vorrebbe spiegazioni sugli obblighi che, per effetto di questo articolo, verrebbe ad assumere l'ufficiale sanitario.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Teme che anche per questa legge si possa verificare quel che è accaduto per la legge del 1886, che cioè le disposizioni migliori non vengano applicate, come fu accertato anche da relazioni ufficiali.

Propone quindi che oltre l'attestato del sindaco si richieda anche l'atto di nascita, perchè non si possa violare la legge.

CHIARUGI lamenta che le disposizioni della legge non sieno estese anche alle infermiere, le cui condizioni di vita sono estremamente pericolose. Vorrebbe perciò che si stabilisse anche per esse un limite di età per l'ammissione negli ospedali, e che si riducessero gli orarî ad otto ore

CABRINI ritira il suo articolo sostitutivo.

CRESPI propone si tenga in sospeso il suo emendamento che è connesso a quello che riguarda l'articolo 5.

DI SAN GIULIANO, relatore, prega l'on. Crespi di ritirare il suo emendamento. Osserva poi all'on. Calissano che si è voluto che il rilascio del libretto fosse fatto dall'ufficiale sanitario per maggiore garanzia.

Nota poi che ciò che domanda l'on. De Felice-Giuffrida è contenuto implicitamente nel progetto della Commissione, e che ad ogni modo si potrà provveder meglio nel Regolamento.

Prega l'on. Chiarugi di ritirare il suo emendamento, non potendo le infermiere essere comprese in questa legge.

Prega infine l'on. Cabrini di non insistere nella sua proposta circa gli ufficiali sanitari.

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, è di avviso che siffatte questioni particolari trovino la loro sede più opportuna nel Regolamento.

Quanto al lavoro degli infermieri e delle infermiere, di cui ha parlato l'on. Chiarugi, è questione molto grave e importante di cui dovrà tenersi conto nel disegno di legge sulle malattie professionali.

CRESPI ritira l'emendamento al primo comma, mantiene quello al comma terzo.

PODESTA' ritira il suo emendamento.

MARCORA ritira l'emendamento associandosi all'articolo sostitutivo Cabrini.

CABRINI mantiene il suo articolo sostitutivo.

DI SAN GIULIANO, relatore, non può accettarlo.

(È respinto).

CRESPI chiede che sul suo emendamento, al terzo comma, si voti per divisione.

DI SAN GIULIANO, relatore, non può accettare nè la prima nè la seconda parte di questo emendamento.

(Questo emendamento è respinto — Approvasi l'articolo secondo conformemente alla proposta della Commissione — L'articolo aggiuntivo dell'on. Chiarugi è respinto).

DI SAN GIULIANO, relatore, all'articolo terzo, prega l'on. Crespi di non voler insistere nel suo emendamento.

Raccomanda però al Governo di tener presente il concetto di tale emendamento quando si tratterà di approvare il Regolamento.

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, terrà conto di questa raccomandazione.

CRESPI ringrazia e ritira l'emendamento.

(L'articolo quarto è approvato).

DI SAN GIULIANO, relatore, all'articolo quarto, dichiara che quando sarà istituito l'Ufficio del lavoro questo dovrà certamente esprimere il suo avviso circa la determinazione delle industrie in-

salubri: come è detto anche nella relazione. Spera che gli onorevoli Cabrini e Dell'Acqua non insisteranno nei loro emendamenti.

MARCORA e ARNABOLDI non insistono nei loro emendamenti.

MAJNO, con altri colleghi, propone la soppressione del capoverso dell'articolo quinto.

Comincia con lamentare che molti colleghi non si interessino a questa discussione, e fra questi anche coloro che parteciparono ai comizi per l'approvazione della legge (Approvazioni — Commenti).

Non ammette che si dia al Governo la facoltà di derogare, sia pure in via di eccezione, ai principî fondamentali sanciti dalla legge. Perciò non può approvare che il Governo, come è detto nel capoverso, possa ammettere in via eccezionale i fanciulli minori di quindici anni e le donne minorenni ai lavori insalubri e pericolosi.

Per le stesse ragioni vuole soppressi i capoversi degli articoli quinto e settimo, che ammettono deroghe ai principî relativi al lavoro notturno e all'orario massimo delle donne e dei fanciulli.

DI SAN GIULIANO, relatore, ritiene indispensabile che in alcuni casi eccezionali possa ammettersi la deroga ai divieti assoluti posti come regola normale, lasciando al Governo una certa latitudine di poteri. Uguali disposizioni trovansi del resto nelle leggi degli altri paesi.

CABRINI insiste nel suo emendamento, secondo il quale, per la determinazione dei lavori insalubri, debba essere sentito l'avviso della Federazione delle Camere del lavoro.

DELL'ACQUA ritira il suo emendamento.

(L'emendamento Cabrini è respinto — Approvansi il primo e il secondo comma dell'articolo quarto in conformità delle proposte della Commissione).

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

VENDRAMINI presenta la relazione sul disegno di legge per aumento di dotazione della Camera.

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra, presenta due disegni di legge già approvati dal Senato: uno per modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali, l'altro per disposizioni relative ai quadri degli ufficiali.

Interrogazioni.

BRACCI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro ad *interim* dei lavori pubblici, ed il ministro delle finanze per sapere i criterî che determinarono la ordinata sospensione di ogni pratica burocratica per l'esecuzione della legge 10 agosto 1884 sulla derivazione delle acque pubbliche con danno incalcolabile dell'industria e dell'economia nazionale e specialmente dell'Italia peninsulare.

« Valeri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, se in vista dei gravi danni portati in genere all'industria ed ai servizi pubblici, dalla sospensione delle concessioni dirette ad ottenere derivazioni di acqua dai fiumi e dai torrenti, non creda opportuno presentare — con urgenza — alla ripresa dei lavori parlamentari il promesso progetto di legge che con nuovi e più razionali criterî disciplini le concessioni delle derivazioni dai corsi di acque pubbliche specialmente per quanto queste concessioni rispecchino un incontestabile interesse pubblico.

« Gregorio Valle ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici intorno alle ragioni per le quali non si sono ancora intrapresi i lavori per l'allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi con parco vagoni presso Rivarolo, lavori deliberati come urgentissimi con la legge del 20 giugno 1901, che ne stabiliva la spesa in lire 12 milioni.

« Giuseppe Frascara ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo per sapere se, alla ripresa dei lavori parlamentari, non intenda presentare un progetto di legge per dare riconoscimento giuridico alle nuove organizzazioni di lavoratori già di fatto esistenti e che si andranno costituendo e per regolarne il funzionamento nell'interesse generale.

« Fracassi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro delle finanze per sapere quando intende presentare il progetto di legge riguardante la fusione del personale catastale con quello degli Uffici tecnici di finanza, come chiaramente è stato promesso nella relazione del 28 ottobre 1901.

« Gregorio Valle ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici per sapere con quali criterî ha diramato una circolare telegrafica il 21 febbraio p. p., sulla derivazione delle acque pubbliche e come e quando intenda provvedere, nell'interesse dell'industria nazionale, alle domande di concessioni che da troppo tempo attendono di conoscere la loro sorte.

« Luigi Lucchini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro di grazia e giustizia circa il trasloco da Torino a Biella del vice cancelliere Barbiroli, per punirlo di avere spedito ai colleghi milanesi un telegramma con il quale associavasi all'agitazione intrapresa dalla categoria degli alunni e vice cancellieri del Regno, che da vent'anni attendono un miglioramento sempre promesso e dichiarato indispensabile da tutti.

« Morgari ».

VALERI domanda al Governo che voglia risponder domani in principio di seduta ad un'interrogazione sua e ad altre di altri colleghi relative alle derivazioni di acque pubbliche.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponderà domani.

VALERI ringrazia.

PRESIDENTE annunzia che gli onorevoli Piccolo-Cupani e Rava hanno presentato due proposte di legge.

La seduta termina alle 18.50.

Comunicazioni della Segreteria della Camera

Ordine del giorno degli Uffici convocati per domani alle ore 11.

Ammissione alla lettura di una proposta di legge d'iniziativa del deputato Morpurgo.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato Morgari, gerente responsabile del giornale *Sempre Avanti*, imputato del delitto di offesa al pudore (70).

Contro il deputato De Asarta per ingiurie (71).

Contro il deputato Chiesi Gustavo per vilipendio delle istituzioni a mezzo della stampa (72).

Esame dei disegni di legge:

Disposizioni riguardanti l'alienazione delle armi modello 1870-87 e dei materiali di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1901, n. 151 (19).

Provvedimenti per riparare i danni cagionati dal terremoto del 30 ottobre 1901 in alcuni Comuni della provincia di Brescia (60).

Costituzione di Commissioni e nomina di relatori.

La Commissione per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e degli insegnanti elementari » (8) si è oggi costituita nominando presidente l'on. Mestica, segretario l'on. Di Scalea, relatore l'on. Credaro.

La Commissione per l'esame del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette » (12) si è oggi costituita nominando presidente l'on. Morelli-Gualtierotti, segretario l'on. Gallini, relatore l'on. Brunialti.

L'on. Pantaleoni è stato nominato relatore per il disegno di legge: « Convalidazione dei RR. decreti 23 dicembre 1900, n. 452, e 26 dicembre 1901, n. 525, concernenti due proroghe successive del trattato di commercio fra l'Italia ed il Montenegro (56) ».

Commissioni convocate per domani sabato 22 marzo 1902.

Alle ore 10: con l'intervento degli onorevoli ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge: « Sul lavoro delle donne e dei fanciulli (63) » (Gabinetto I).

Alle ore 13 e mezzo: la Giunta generale del bilancio col seguente ordine del giorno:

Lettura delle relazioni sui seguenti disegni di legge:

a) Personale consolare di 1ª categoria (54-A) — Relatore, l'on. Mazza;

b) Assegnazioni per le costruzioni stradali straordinarie (5-A) — Relatore, l'on. Fasce;

c) Maggiori assegnazioni bilancio esteri (51-A) — Relatore, l'on. Mazza;

d) Spesa straordinaria di 5 milioni per opere idrauliche (4-A) — Relatore, l'on. Giovanelli;

e) Palazzo Ambasciata a Washington (59-A).

Alle ore 16: la Sotto-Giunta bilancio lavori pubblici, agricoltura, industria e commercio e poste e telegrafi.

Alle ore 17: la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per la leva sulla classe 1882 (66) » (Ufficio II).

DIARIO ESTERO

I giornali proseguono ad occuparsi delle dichiarazioni della Francia e della Russia relative al trattato anglo-giapponese.

Il corrispondente parigino del *Times* ha intervistato un diplomatico, chiedendone l'opinione circa la nota franco-russa. Il diplomatico disse che la nota stessa definisce chiaramente l'esistenza di tre gruppi di alleanze. La triplice è europea, il trattato anglo-giapponese è asiatico, l'alleanza franco-russa è universale.

La gravità della nota risiede nel fatto che essa nasconde uno scopo, il quale sarà rivelato al momento opportuno.

Il *Daily Chronicle* dice che essa è la prima comunicazione ufficiale della duplice, onde aumenta l'importanza della triplice.

Si telegrafa da Parigi:

Il ministro giapponese Hayashi, in un'intervista ha dichiarato che la nota franco-russa non dice nulla di nuovo.

Soggiunse che il Giappone vuole unicamente la pace ed il mantenimento dello *statu quo* in China e lo sviluppo del suo commercio e della sua industria, ossia gli stessi scopi dell'alleanza franco-russa.

Il *Journal* dice che essa non introduce nuovi elementi nei rapporti con le altre Potenze nell'Estremo Oriente.

La *République* constata che i sentimenti pacifici della Russia costituiscono una garanzia che l'alleanza franco-russa da difensiva non diverrà aggressiva.

Chiede se l'Inghilterra possa dire altrettanto della sua alleanza col Giappone.

Si telegrafa da Washington:

Gli ambasciatori di Francia e di Russia hanno rimesso al segretario di Stato, Hay, la nota sulla China, che in questi circoli ufficiali è considerata una nuova promessa di mantenere in China la *porta aperta*.

Si telegrafa da Vienna:

Il tratto caratteristico della nota russo-francese sta, a giudizio generale, nel fatto che l'alleanza tra la Francia e la Russia si manifesta ora con scopi pacifici anche nell'Estremo Oriente.

Il *Fremdenblatt* opina essere incontestabile che tutti questi preparativi diplomatici dei varî Stati nell'Estremo Oriente, provocano i sospetti reciproci; ma è pure fuor di dubbio che la franchezza con cui tali preparativi si fanno ha un effetto molto rassicurante.

Altri giornali esprimono il parere che i due aggruppamenti, malgrado l'intonazione pacifica delle loro dichiarazioni, si manifestano col loro atteggiamento avversari aperti.

***

I giornali francesi confermano la notizia che l'Olanda prenderà l'iniziativa per domandare al Governo inglese il permesso di inviare parecchie ambulanze nell'Africa meridionale.

Si osserva nei circoli bene informati che l'Inghilterra mantiene ora il più grande riserbo in tutte le questioni concernenti la guerra. Questo contegno starebbe in relazione col viaggio di lord Wolseley, il quale sarebbe stato realmente inviato da Re Eduardo nell'Africa del Sud con l'incarico di fare, al suo ritorno, una particolareggiata relazione sulla situazione.

Dal rapporto di Wolseley dipenderà se l'Inghilterra accetterà una mediazione amichevole a favore della pace, o se si invieranno nuovi rinforzi nell'Africa Meridionale.

Concorso al premio Hoffman.

Dalla Segreteria della Reale Accademia delle scienze di Amsterdam ci è comunicato l'esito del Concorso annuale al premio Hoffmann che siamo lieti di pubblicare anche per l'onore che ne viene ad un illustre nostro concittadino, il dott. GIOVANNI PASCOLI.

CERTAMEN POETICUM HOEUFFTIANUM

A. D. VI Idus Martias in conventu Ordinis Literarii Academiæ Regiæ Disciplinarum Nederlandica relatum fuit de XXIX carminibus quæ Amstelodamum missa fuerunt ut de præmio certarent. Victor renuntiatus fuit *JOANNES PASCOLI ex Castro Sancti Mauri*, qui *Centurionem* cecinerat. Præterea sex carmina laudata fuerunt, nempe: *Musa redux, de Re cyclistica, Vulcanus, Telemachus et Eucharis, Rus Albanum, Hymenæa.* Hæc quoque carmina legati Hoeufftiani sumptibus edentur, si poetæ veniam dederint scidulas aperiendi.

H. T. KARSTEN
Acad. Reg. h. t. ab. actis.

Amstelodami, ipsis Id. Mart. 1902.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. AA. il Principe e la Principessa di Battenberg partirono ieri da Roma diretti a San Remo.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* pubblica:

« È assolutamente priva di fondamento la voce raccolta da alcuni giornali che il Consiglio Federale abbia respinto una Nota del Ministro d'Italia a Berna ».

In Campidoglio. — Il sindaco aprì ieri sera la tornata del Consiglio comunale, dando comunicazione che la *festa degli Alberi* era stata fissata per il 31 corrente.

Dopo una interrogazione del consigliere Cecchini, sull'agitazione dei commercianti, cui rispose il sindaco, vi fu viva discussione sopra una proposta del consigliere Jacovacci circa i frontoni del tunnel sotto il Quirinale.

Essa ebbe termine con una sospensiva, proposta dal consigliere Benacci ed accettata dal sindaco, il quale promise di presentare. in una prossima seduta le relative proposte.

Il Consiglio continuò indi la discussione del bilancio - parte passiva - e ne approvò parecchi articoli fino all'88.

Questa sera nuova tornata, in cui si spera di terminare la discussione del bilancio.

Ordinamento ferroviario. — La Sotto-Commissione incaricata degli studî preliminari per l'ordinamento del-

l'esercizio delle ferrovie ad opera dello Stato, ha compiuto l'esame della relazione, con la quale la propria Giunta ha proposto i criteri fondamentali dell'ordinamento medesimo.

Tra questi il più essenziale è l'autonomia che verrebbe assegnata a quell'Amministrazione, condizione necessaria per la continuità dell'indirizzo, per lo svolgimento delle iniziative tecniche e commerciali e per la prontezza che la natura dell'Azienda indispensabilmente richiede nell'attuazione dei provvedimenti.

A tale uopo l'ordinamento dell'Azienda, nei rapporti con quello dello Stato, sarà definito con apposita legge, e con questa sarà stabilita l'organizzazione finanziaria di essa.

Altre importanti risoluzioni vennero adottate dalla Sotto-Commissione in ordine ai controlli dell'Azienda.

La Giunta medesima ha assunto l'incarico di formulare i concetti fondamentali del disegno di legge per l'ordinamento dell'esercizio di Stato, in analogia ai concetti sovra accennati, e le conseguenti proposte della Sotto-Commissione saranno in breve termine discusse dalla Commissione plenaria.

Tiro a segno. — Domani 23, al poligono Umberto I, a Tor di Quinto, dalle ore 9 alle 12 e dalle 13 alle 16, si eseguiranno soltanto i tiri e le gare di preparazione alla gara generale.

Saranno anche impartite le istruzioni militari.

Congresso degli impiegati esattoriali. — Nella sala degli autori lirici e drammatici del palazzo Bernini, questa sera sarà inaugurato, sotto la presidenza dell'on. senatore Frola, il Congresso nazionale dei funzionari e impiegati esattoriali, al quale prenderanno parte circa 200 rappresentanti del personale delle Esattorie di tutte le provincie d'Italia, meno Cuneo, Milano, Pavia, Sondrio ed Udine.

Saranno trattati i seguenti argomenti:

1.° Statuto;
2.° Banca;
3.° Miglioramento;
4.° Stabilità.

Commemorazione. — Stamane, a Venezia, ricorrendo il 54° anniversario della memoranda giornata del 22 marzo, un corteo, composto dei Veterani del 48-49, dei Reduci garibaldini e di parecchie Associazioni con musiche e bandiere, si recò a deporre una corona sul sarcofago di Daniele Manin e poscia percorse le Mercerie e sfilò davanti la colonna commemorativa in Campo San Salvatore.

Il Municipio dispose per stasera due concerti in piazza San Marco, che sarà straordinariamente illuminata.

Esposizione industriale nel Giappone. — La Camera di commercio ed arti di Roma comunica:

« Gli industriali che intendono prender parte all'Esposizione industriale, che avrà luogo ad Osaka (Giappone) nel 1903, potranno ritirare la relativa scheda per la domanda di ammissione o direttamente alla Legazione imperiale del Giappone, ovvero alla locale Camera di commercio in piazza di Pietra ».

Marina mercantile. — I piroscafi *Città di Torino*, della Veloce, e *Phoenicia* partirono il giorno 19 da New-York per Genova. Ieri i piroscafi *Trave*, del N. L., e *Centro America*, della Veloce, giunsero il primo a Genova ed il secondo a Montevideo; i piroscafi *Città di Genova*, *Piemonte* e *Savoia*, della Veloce, partirono il primo da Napoli per New-York, il secondo da Colon per Genova ed il terzo da Barcellona per il Plata.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CANTON, 21. — Il vicerè ha ricevuto dalla frontiera dell'Annam delle notizie, le quali annunciano che le truppe del generale Sou si ribellarono, facendo causa comune coi rivoltosi. Questi rimasero così aumentati di ventimila uomini, armati ed istruiti all'europea.

La ribellione guadagnerà ora facilmente terreno.

SAN JUAN DE PORTORICO, 21. — Telegrafano da Caracas: La rivoluzione guadagna terreno nel Venezuela. I rivoluzionari assediano Barcellona, Carupano e Barquisimeto. La situazione è gravissima.

LISBONA, 21. — Il ministro delle finanze, Mattoso, il quale ha anche l'*interim* degli affari esteri, ha dichiarato alla Camera dei pari che il Governo non chiuderà la Camera senza presentare i risultati dei negoziati coi portatori del debito esterno.

È stato letto oggi alla Camera dei pari un decreto Reale, il quale proroga la sessione al 15 aprile.

PARIGI, 21. — *Camera dei deputati.* — Vengono presentate parecchie proposte di amnistia.

I nazionalisti chiedono l'amnistia pei condannati dall'Alta Corte di Giustizia.

Il Governo combatte la mozione dei nazionalisti, che viene respinta con 305 voti contro 135.

I socialisti presentano una mozione, che chiede l'amnistia pei condannati per reati di sciopero e connessi e per i condannati in virtù delle disposizioni delle leggi sulle mène anarchiche e sulla stampa.

Viene accordata, con 215 voti contro 131, l'urgenza alla mozione dei socialisti. Si passa quindi all'immediata discussione della mozione.

La Camera approva infine, con 368 voti contro 52, la mozione in favore dell'amnistia per i reati di sciopero, e respinge, con 309 voti con 150, l'amnistia per i reati di stampa.

— Nonostante la dichiarazione fatta dal Governo di non essere preparato alla discussione, la Camera continua ad esaminare le varie mozioni presentate a favore dell'amnistia.

Si respinge l'amnistia per gli anarchici, e si approva l'amnistia per i crimini e reati d'indole militare, tranne per quelli di diritto comune e di tradimento.

I nazionalisti domandano che la Camera ritorni sul voto per l'amnistia in favore di Deroulède e di Hébert.

I socialisti protestano e scambiano vivaci apostrofi coi nazionalisti.

I socialisti ed i nazionalisti si trattano reciprocamente da assassini e da fautori di colpi di Stato.

Infine la mozione dei nazionalisti viene respinta.

Si approva l'amnistia per i reati concernenti la caccia, la pesca, la dogana, le foreste, la libertà di riunione, i sindacati professionali, ecc.

Si respinge l'amnistia chiesta dall'abate Lemire pei ministri dei culti, ai quali fu tolto l'assegno.

Il ministro dell'istruzione, Leygues, a nome del Governo, e Ribot a nome dei moderati, dichiarano di respingere l'insieme della legge così improvvisata.

Quindi l'insieme del progetto viene respinto, con 243 voti contro 224.

PARIGI, 21. — È stato pubblicato oggi un *Libro Giallo*. Fra gli altri documenti, il *Libro* contiene il testo della nota inviata dall'Ambasciatore francese presso S. M. il Re d'Italia, sig. Barrère, al ministro degli affari esteri, Delcassé, con la quale comunicava di aver notificato al Governo italiano l'invio di una Divisione navale francese nelle acque di Mitilene.

L'Ambasciatore Barrère scriveva di avere indicato al Ministro degli affari esteri italiano, on. Prinetti, il vero carattere dell'azione della Francia nel Levante e specialmente le ragioni e la portata dell'occupazione di Mitilene. Il Ministro degli affari esteri, on. Prinetti, si dichiarò perfettamente soddisfatto delle spiegazioni ed aggiunse che la Divisione navale italiana non sarebbe andata nelle acque turche fino a che non fosse stato regolato il conflitto franco-turco e disse di avere consigliato la Porta a dare soddisfazione alla Francia, informandola che la visita di cortesia dell'ammiraglio Palumbo non poteva effettuarsi che dopo regolato l'incidente.

SOFIA, 21. — Si assicura che Ludskanow assumerà il portafoglio dell'interno e Sarfow quello delle finanze.

Gli zanckovisti Todorow, Frangh e Hodjew entrerebbero nel Gabinetto come ministri dell'istruzione, del commercio e dei lavori pubblici.

VIENNA, 21. — *Camera dei deputati.* — Si respinge, per appello nominale, una mozione combattuta dagli Slavi, la quale abolisce il liceo sloveno a Cilli, sostituendolo con un liceo sloveno a Marbourg.

Gli Czechi ed i Polacchi applaudono freneticamente; i Tedeschi-radicali rispondono con violente proteste.

Il presidente toglie la seduta fra grandi rumori, che continuano qualche tempo dopo la seduta.

Il Parlamento si è aggiornato a dopo le feste di Pasqua.

MADRID, 21. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di mantenere il decreto contro le Congregazioni religiose.

LONDRA, 22. — *Camera dei comuni.* — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, visconte di Cranborne, rispondendo ad una interrogazione, dichiara che la ribellione nel Kuang-Si è dovuta al mancato pagamento del soldo alle truppe chinesi.

A proposito del trattato anglo-giapponese, Cranborne dichiara che gli obblighi assunti dai contraenti sono strettamente reciproci.

LONDRA, 22. — *Camera dei lordi.* — Il primo lord dell'ammiragliato, conte di Selberne, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che sarebbe una disgrazia se l'Inghilterra cessasse di considerare la sua Marina come un istrumento di difesa contro un'invasione.

La Marina deve essere dappertutto ove potrebbero essere navi nemiche.

La Camera dei lordi si aggiorna al 14 aprile.

WASHINGTON, 22. — Il Senato ha rinviato alla Commissione degli affari esteri una mozione del Congresso del Colorado, la quale chiede che gli Stati-Uniti intervengano per far cessare la guerra nell'Africa Meridionale.

Il Senato ha approvato, con 52 voti contro 15, il *bill* che tende a proteggere la vita del presidente della Confederazione.

Questo *bill* era stato presentato dopo l'assassinio di Mac Kinley.

LONDRA, 22. — Il corrispondente del *Daily Mail* da Malta telegrafa che il dott. Mizzi, capo dal partito italiano, dice che questo esige la supremazia assoluta della lingua nelle scuole maltesi, e che si rifiuterà provvisoriamente di votare il bilancio.

Si crede generalmente a Londra che la costituzione maltese verrà prossimamente sospesa.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 21 marzo 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.
Barometro a mezzodì . . . . 763,0.
Umidità relativa a mezzodì . . . . 56.
Vento a mezzodì . . . . S moderato.
Cielo . . . . $^1/_2$ coperto.
Termometro centigrado . . . . Massimo 15°8. Minimo 3°,9
Pioggia in 24 ore 0.0

Li 21 marzo 1902.

In Europa: pressione massima sulla Bulgaria e Russia meridionale, Sofia, Odessa 766; minima di 734 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque, fino a 5 mm. al N della Sardegna; temperatura quasi stazionaria al centro; generalmente aumentata altrove.

Stamane: cielo quasi sereno sull'Italia centrale, meridionale e Sicilia, nuvoloso altrove; venti deboli o moderati meridionali.

Barometro: massimo a 764 all'estremo S e Sicilia; minimo di 760 in Val Padana e N Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati meridionali; cielo nuvoloso al N e in Sardegna, con qualche pioggia in Val Padana, vario altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 21 marzo 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	$^1/_4$ coperto	calmo	15 0	7 6
Genova	$^1/_2$ coperto	calmo	14 9	10 3
Massa Carrara	$^1/_4$ coperto	calmo	14 0	6 9
Cuneo	sereno	—	17 7	5 0
Torino	sereno	—	15 4	6 0
Alessandria	sereno	—	15 4	4 2
Novara	sereno	—	17 0	1 8
Domodossola	sereno	—	19 4	0 0
Pavia	sereno	—	19 1	1 8
Milano	sereno	—	17 4	5 8
Sondrio	sereno	—	17 8	3 4
Bergamo	sereno	—	15 5	7 0
Brescia	sereno	—	17 5	4 9
Cremona	sereno	—	16 5	5 0
Mantova	sereno	—	17 0	6 4
Verona	sereno	—	17 3	5 2
Belluno	sereno	—	16 7	3 3
Udine	sereno	—	16 0	5 3
Treviso	sereno	—	17 6	4 1
Venezia	nebbioso	calmo	15 7	5 3
Padova	sereno	—	15 9	5 9
Rovigo	sereno	—	19 5	7 2
Piacenza	sereno	—	15 7	4 9
Parma	sereno	—	18 1	5 8
Reggio Emilia	sereno	—	16 5	4 2
Modena	sereno	—	16 4	1 6
Ferrara	sereno	—	15 8	6 6
Bologna	sereno	—	15 4	9 0
Ravenna	sereno	—	19 1	3 0
Forlì	sereno	—	16 0	4 4
Pesaro	sereno	calmo	13 4	4 4
Ancona	sereno	calmo	14 7	8 2
Urbino	—	—	—	—
Macerata	sereno	—	14 1	7 0
Ascoli Piceno	sereno	—	15 5	6 5
Perugia	sereno	—	14 6	5 0
Camerino	sereno	—	16 3	5 5
Lucca	nebbioso	—	15 4	5 5
Pisa	$^3/_4$ coperto	—	16 5	6 8
Livorno	$^1/_2$ coperto	calmo	15 0	8 3
Firenze	coperto	—	16 9	6 7
Arezzo	nebbioso	—	16 7	4 4
Siena	sereno	—	15 3	5 8
Grosseto	sereno	—	16 2	3 5
Roma	sereno	—	15 5	4 6
Teramo	sereno	—	15 6	4 8
Chieti	sereno	—	10 0	3 0
Aquila	sereno	—	12 7	2 4
Agnone	sereno	—	10 9	3 5
Foggia	sereno	—	12 1	3 0
Bari	sereno	calmo	13 0	5 6
Lecce	$^1/_2$ coperto	—	13 4	7 4
Caserta	sereno	—	15 8	6 2
Napoli	$^1/_4$ coperto	calmo	14 7	7 8
Benevento	sereno	—	16 4	0 3
Avellino	sereno	—	12 6	0 3
Caggiano	sereno	—	9 0	3 1
Potenza	sereno	—	9 0	2 2
Cosenza	sereno	—	14 0	6 0
Tiriolo	$^3/_4$ coperto	—	7 2	— 4 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	14 5	10 0
Trapani	$^3/_4$ coperto	calmo	15 7	8 7
Palermo	sereno	calmo	17 2	6 5
Girgenti	sereno	calmo	15 1	6 8
Caltanissetta	sereno	—	12 6	3 2
Messina	$^1/_4$ coperto	calmo	14 3	11 6
Catania	sereno	calmo	16 5	6 8
Siracusa	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	14 6	6 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	16 3	—
Sassari	sereno	—	15 2	6 4

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*